



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Sede legale: P.zza repubblica dell'Ossola, 1 – 28845 Domodossola – tel. 0324.4921

Sede operativa: *RSA "Samonini Rozio Balassi"* – Via Romita 22 - Domodossola-28845- tel. 0324.227459

CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE (SERVIZI SOCIO SANITARI - ASSISTENZIALI E GENERALI) DELLA RSA “Samonini Rozio Balassi” DI DOMODOSSOLA

C.I.G. BBE99E5085

CPV 85311000-2

SOMMARIO

ART. 1. DEFINIZIONI.....	4
ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO	5
ART. 3. SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
ART. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
ART. 5. DURATA DELL’APPALTO.....	7
ART. 6. VALORE DELL’APPALTO E DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 7. OPZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL C.D. QUINTO D’OBBLIGO E OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE. DISCIPLINA GENERALE DELLE MODIFICHE	9
ART. 8. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI.....	10
ART. 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
ART. 10. IMPORTI A BASE D’ASTA	11
ART. 11. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO E RELATIVE PRESTAZIONI.....	12
Art. 12. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA.....	13
ART. 13. SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELA ALLA PERSONA	16
ART. 14. SERVIZIO DI RIABILITAZIONE	19
ART. 15. SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO	21
ART. 16. SERVIZIO DI ANIMAZIONE	21
Art. 17. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE	22
Art. 18. SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO BIANCHERIA PIANA E TOVAGLIATO	25
Art. 19. SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA E GUARDAROBA.....	26
Art. 20. SERVIZIO DI PARRUCCHIERE– MANICURE E PEDICURE.....	27
ART. 21. SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE E SERVIZI GENERALI	28
ART. 22. SERVIZIO DI RECEPTION E SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL COORDINAMENTO.....	28
ART. 23. COORDINAMENTO DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	29
Art. 24. RESPONSABILE DELL’APPALTO	29

Art. 25.	PERSONALE.....	30
Art. 26.	SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO	32
Art. 27.	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	33
Art. 28.	CLAUSOLE SOCIALI E OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE	34
Art. 29.	AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL' APPALTO.....	36
Art. 30.	ONERI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO	36
Art. 31.	COPERTURA ASSICURATIVA	37
ART. 32.	NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA	38
ART. 33.	DIRETTORE DELL' ESECUZIONE E CONTROLLI.....	38
ART. 34.	OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE	39
ART. 35.	ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E FATTURAZIONI	40
ART. 36.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	41
ART. 37.	SCIOPERO, SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	41
ART. 38.	GARANZIA DEFINITIVA.....	41
ART. 39.	SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	42
ART. 40.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
ART. 41.	PENALI	44
ART. 42.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	45
ART. 43.	RECESSO DAL CONTRATTO.....	46
ART. 44.	ULTIMAZIONE DELL' APPALTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ	46
ART. 45.	RISERVE E ACCORDO BONARIO.....	47
ART. 46.	CONTROVERSIE	47
ART. 47.	INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO	47
ART. 48.	COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI.....	48
ART. 49.	DISPOSIZIONI FINALI	48
ART. 50.	ALTRE INFORMAZIONI.....	48
ALLEGATI:	49

Allegato 1) **Planimetrie Generali con Indicazione dei Nuclei**

Allegato 2) **D.U.V.R.I.**

Allegato 3) **Elenco personale attualmente impiegato**

Allegato 4) **Inventario delle attrezzature messe a disposizione**

Allegato 5) **CAM**

Allegato 6) **Codice di comportamento dei pubblici dipendenti**

Allegato 7) **Elenco indicativo materiale di consumo e piccola strumentazione**

PREMESSA

Il Comune di Domodossola è proprietario e gestisce la RSA “Samonini Rozio Balassi” di Domodossola.

La **Residenza Sanitaria Assistenziale “Samonini Rozio Balassi”**, di seguito denominata "Struttura", ha sede in via Giuseppe Romita n. 22 a Domodossola - in uno stabile di proprietà del Comune di Domodossola costruito ed arredato ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti.

La Struttura si sviluppa su cinque piani così suddivisi:

- Al piano 1° si trova il “Nucleo 1” che ha n. 24 posti letto di cui n. 20 di Continuità Assistenziale destinati a dimissioni ospedaliere protette/emergenza socio-sanitaria e n. 4 posti di pronta accoglienza;
- Al piano 2° e 3° si collocano il “Nucleo 2” e “Nucleo 3” che hanno, ciascuno, n. 24 posto letto di RSA di cui n. 4 di pronta accoglienza.

I nuclei abitativi, in grado di ospitare un totale complessivo di **n. 72 utenti**, sono costituiti da camere da 1-2 letti, servizi igienici, bagni assistiti, cucinotto di piano, spazi comuni adibiti a soggiorno, sala da pranzo, locali per assistenza, servizi igienici.

- Al piano terra si trovano gli uffici amministrativi, palestra, locale polivalente/formazione, servizio di continuità assistenziale ASL (guardia medica).
- Al piano interrato sono collocati magazzini, camera mortuaria, servizi generali e cucina (servizio affidato a soggetto terzo).

La Struttura è in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento come da determina del Dipartimento di Prevenzione dell’ASVCO n. 813 del 02.07 2014 rettificata dalla determina n° 822 del 03.07.2014 e relativo accreditamento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL VCO con atto n°814 del 03 marzo 2014, aggiornata con Deliberazione n. 630 del 15 giugno 2018 dell’ASL VCO ed accreditamento istituzionale dell’ASL VCO con deliberazione n. 803 del 02.08.2018 per n. 72 posti letto.

La suddetta Struttura rappresenta un servizio pubblico destinato prioritariamente a persone anziane, di seguito denominate "Ospiti", prevalentemente non autosufficienti o privi di un’idonea rete familiare che consenta di erogare a domicilio i trattamenti sanitari continui e l'assistenza necessaria.

Gli Ospiti di cui sopra sono di diversa classificazione quanto a bisogno assistenziale (Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248 Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. e DGR n.10-5445 del 29 luglio 2022) e sono collocati nelle fasce assistenziali, come individuate dalle suddette DGR, che vanno dalla bassa intensità assistenziale all’ alta incrementata.

La Residenza Sanitaria Assistenziale ospita le seguenti tipologie di utenza:

- (a) anziani prevalentemente non autosufficienti e/o disabili non in grado (totalmente o parzialmente) di gestire la propria vita quotidiana autonomamente, cioè non in grado di alimentarsi o avere cura della propria persona, o di spostarsi o di avere relazioni sociali autonome, e pertanto richiedenti un livello medio di assistenza sanitaria (infermieristica, riabilitativa) integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera;
- (b) anziani e non, affetti da patologie degenerative, richiedenti assistenza e vigilanza assoluta e continuativa oltre ad interventi non farmacologici per la riduzione dei disturbi comportamentali,

La RSA “Samonini Rozio Balassi” di Domodossola offre inoltre n. 20 posti di ricovero in regime di Continuità Assistenziale, ai sensi della DGR 1-5265 del 28/06/2022 come modificata dalla DGR n.10-5445 del 29/07/2022 per l’accoglienza di anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie, periodi di convalescenza, riattivazione, riabilitazione psico- motoria di norma non superiori a 60 gg.

ART. 1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato e dell'Appalto nel suo complesso, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, sia al plurale, avranno i seguenti significati:

- (a) **ANAC**: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (b) **Appaltatore**: l'aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento dell'Appalto, come di seguito definito;
- (c) **Appalto**: il rapporto tra il Comune e l'Appaltatore relativo ai servizi oggetto del presente Capitolato;
- (d) **CAM**: criteri ambientali minimi applicabili ad alcuni dei servizi oggetto del presente Appalto;
- (e) **Capitolato** o **CSA**: il presente capitolato speciale, che regola i rapporti tra le Parti anche ad integrazione e completamento del Contratto d'Appalto;
- (f) **Carta dei servizi**: la carta dei servizi che l'Appaltatore è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 201/2022;
- (g) **Codice** o **Codice dei contratti pubblici**: il D. Lgs. n. 36/2023, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'Appalto;
- (h) **Comune** o **Ente** o **Stazione Appaltante**: il Comune di Domodossola;
- (i) **Contratto d'Appalto**: il contratto tra il Comune e l'Appaltatore che regola, unitamente al Capitolato e suoi allegati l'Appalto;
- (j) **Direttore dell'esecuzione del contratto** o **DEC**: il soggetto designato dal Comune ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;
- (k) **Forza Maggiore**: sono considerate cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - (i) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano la Stazione Appaltante, l'Appaltatore e/o terzi affidatari dei Servizi oggetto del Contratto;
 - (ii) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
 - (iii) contaminazioni chimiche e/o biologiche estranee alla gestione del Servizio;
 - (iv) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - (v) incidenti aerei;
 - (vi) epidemie, pandemie e contagi;
 - (vii) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;
 - (viii) eventi naturali, di natura meteorologica, che comportino l'impossibilità di accedere ai luoghi o di espletare i Servizi, che si pongano al di fuori degli eventi che, pur significativi, sono divenuti ordinari.
- (l) **MMG**: medico di medicina generale
- (m) **Offerta**: l'offerta tecnica ed economica presentata in gara dall'Appaltatore, i cui impegni e contenuti integrano gli obblighi posti dal presente Capitolato e dagli ulteriori atti sottesi all'affidamento dei Servizi;
- (n) **OSS**: operatore/operatrice socio sanitaria
- (o) **Parti**: il Comune e l'Appaltatore;
- (p) **Responsabile dell'Appalto**: il professionista designato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato;
- (q) **RUP**: Responsabile Unico del Progetto che svolge i compiti di cui all'art 15, comma 5, D. Lgs. 36/2023, e dagli articoli 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 al Codice;

- (r) **Servizio** o **Servizi**: le attività descritte nel presente Capitolato, funzionali alla gestione dell'Appalto;
- (s) **Verificatore**: il professionista incaricato per le verifiche di cui all'art. 116 D.Lgs. 36/2023.

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. Oggetto dell'Appalto è la gestione globale, presso la RSA "Samonini Rozio Balassi" di Domodossola, dei seguenti servizi:

- (a) Servizi di assistenza Infermieristica;
- (b) Servizi di assistenza tutelare alla persona;
- (c) Servizio di Riabilitazione;
- (d) Servizio di sostegno psicologico;
- (e) Servizio di animazione;
- (f) Servizio di pulizia, igiene e sanificazione ambientale;
- (g) Servizio di fornitura e ricondizionamento biancheria piana e tovagliato;
- (h) Servizio di lavanderia, stireria, guardaroba;
- (i) Servizio di parrucchiere, manicure-pedicure;
- (j) Servizio di minuta manutenzione;
- (k) Servizio di reception e supporto amministrativo al coordinamento;
- (l) Coordinamento di gestione dei servizi;

2.2. Tutto l'Appalto si struttura attraverso la volontà di creare una governance interna ben integrata, ove i diversi servizi hanno funzioni ben definite e lavorano in proficua collaborazione fra loro e sono in grado, nelle certezze delle linee guida e dei piani programmatici, anche di agire con adeguata flessibilità.

Sono richieste modalità comportamentali corrette e rispettose nei confronti di Colleghi, Ospiti, dei soggetti esterni ivi compresi i familiari e/ o componenti della cerchia di relazione personale degli Ospiti.

2.3. Strumento per la realizzazione di un ambiente lavorativo efficiente è un contesto ove lo scambio informativo fra le diverse professionalità sia rapido ed efficace: L'Ente richiede pertanto l'adozione di uno strumento ICT tale da consentire la registrazione su unica piattaforma di tutti i dati relativi alla gestione degli Ospiti per la loro consultazione ed estrapolazione, anche al fine della reportistica richiesta da organi di Vigilanza e Regione. L'utilizzo dovrà riguardare tutto il Personale e le altre figure operanti in struttura (quali MMG, Direttore Sanitario, Responsabile di Struttura, Psicologo...). Tale strumento, individuabile nella cartella socio sanitaria informatizzata, dovrà essere fornito dall'Appaltatore e gestita in cloud al fine di consentire il suo utilizzo anche da remoto e sulle varie tipologie di supporti (pc, tablet, smartphone) ed essere in linea con le disposizioni del GDPR Reg. UE n. 679/2016 e smi.

2.4. È inoltre di primaria importanza la realizzazione di un modello gestionale che determini benessere organizzativo in favore dei Lavoratori. Flessibilità, considerazione delle istanze professionali avanzate, tutela della maternità, della sicurezza sul lavoro, sistemi di valutazione oggettivi, uniformità negli orari di servizio, nella pianificazione dei turni e delle ferie fra tutto il Personale, in assegnazione temporanea e non, garantiscono un clima di lavoro ideale per l'erogazione efficiente ed efficace dei servizi oggetto di Appalto. Risulta importante privilegiare tutte le attività atte alla fidelizzazione del personale anche al fine di limitare il turn-over.

2.5. In linea generale la mission della RSA è certo quella di assistere i propri Ospiti dal punto di vista sanitario e tutelare, ma non solo. La RSA rappresenta "la Casa" delle persone che accoglie, e il Personale tutto deve porsi con un atteggiamento tale da favorire la relazione, la socializzazione, il mantenimento e lo sviluppo delle autonomie residue, la valorizzazione degli aspetti umani in un'ottica non meramente assistenziale, ma di cura nella più ampia accezione del termine. Il raggiungimento di

questo obiettivo passa necessariamente da come i Lavoratori si avvicinano ai servizi e di come prestano la propria opera nella quotidianità. La condivisione delle esperienze, il lavoro in equipe, la collaborazione fra i diversi settori e Nuclei con costante e proficuo scambio informativo nonché la piena condivisione dei principi dell'Ente sono elementi imprescindibili per dare agli Ospiti prestazioni di alta qualità tanto dal punto di vista tecnico, quanto umano. Tutto ciò può realizzarsi solo in un ambiente dove la positività del contesto lavorativo è strumento per raggiungere la piena soddisfazione dell'Ospite. Tali linee di carattere generali sono fatte proprie dal Comune di Domodossola nella gestione della RSA "Samonini Rozio Balassi" di Domodossola e rappresentano lo standard cui deve tendere l'affidataria.

2.6. La RSA di Domodossola è completamente arredata nelle camere e nei luoghi comuni e dotata delle stoviglie necessarie.

2.7. La biancheria piana ed il tovagliato dovrà essere fornito dall'O.E., anche attraverso servizi di lavano, come meglio dettagliato all'art. 18, nel rispetto dei CAM di settore richiesti ed allegati al presente capitolato. Tale attività potrà essere oggetto di subappalto, come indicato al successivo art. 39

2.8. La struttura è dotata di linea telefonica fissa. Le eventuali dotazioni di telefonia mobile al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto nonché di connessione dati per l'accesso alla cartella socio sanitaria informatizzata sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 3. SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Il presente Appalto è stato progettato come servizio unitario globale e non suddiviso in lotti. A questo proposito, ed in attuazione di quanto stabilito dall'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, si segnala che queste sono le ragioni della decisione del Comune di non procedere alla separazione in lotti: La RSA "Samonini Rozio Balassi" adotta l'approccio olistico nella cura dell'ospite (mente, corpo, emozioni e spirito) prendendosi cura dello stesso nella sua interezza attraverso l'integrazione dei vari servizi e la stretta collaborazione di tutte le professionalità presenti in struttura (sanitarie, assistenziali e generali). Oltre agli interventi integrati che riguardano la sfera prettamente sanitaria, assistenziale (assistenza diretta all'ospite, igiene e cura della persona, vestizione ecc...) ed educativa, anche spazi curati, puliti, personalizzati che riportano ad un ambiente domestico, rientrano nelle componenti che favoriscono la creazione del benessere psico-fisico e sociale dell'ospite. Per tale motivo, il servizio è inteso come unitario e globale e non suddivisibile in lotti in quanto una eventuale suddivisione comporterebbe problematiche durante la fase di esecuzione a causa della difficoltosa coordinazione tra operatori diversi con conseguenze negative sul raggiungimento dello scopo del servizio stesso.

3.2. Resta ferma la possibilità, per le micro, piccole e medie imprese di partecipare alla presente procedura di gara attraverso tutti gli strumenti pro-concorrenziali previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente Appalto, sono stati tenuti in considerazione i seguenti riferimenti normativi:

- (a) D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e smi;
- (b) Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- (c) D.P.C.M. del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.328";
- (d) Legge Regionale n° 1 del 8 gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

- (e) D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005 integrata con la D.G.R. n° 2-35220/2006 “Assistenza residenziale a modello assistenziale e tariffario di cui alla D.G.R. n. 17-15226 del 30 marzo 2005. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 2-3520 del 31 luglio 2006”;
- (f) D.G.R. n. 18-15227 del 30 marzo 2005 “Criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in attuazione dell’art. 3 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1”;
- (g) D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009 “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”;
- (h) DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti” e smi;
- (i) D G R n. 10-5445 del 29 luglio 2022” Modifica parziale ed integrazione della D.G.R. n. 1-5265 del 28 giugno 2022 ad oggetto: Approvazione percorso protetto di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie verso RSA autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR”;
- (j) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 113 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- (k) D.G.R. 22 maggio 2006, n. 79-2953 “Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione”;
- (l) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, 78
- (m) Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR (General Data Protection Regulation) n. 2016/679, recepito con Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5. DURATA DELL’APPALTO

5.1. L’affidamento ha durata di 1 (uno) anno, con decorrenza dalla consegna del servizio.

5.2. Alla scadenza del periodo di 1 (uno) anno, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta e comunque a fronte del buon andamento della gestione, è facoltà del Comune, ai sensi dell’art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023, esercitare l’opzione di proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriore 1 (uno) anno, alle medesime condizioni stabilite dagli atti di affidamento, come eventualmente oggetto di revisione dei prezzi di cui all’art. 8 del presente Capitolato, ovvero alle condizioni di mercato che risulteranno più favorevoli per il Comune alla data di esercizio della presente opzione di proroga. Il Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla scadenza del primo periodo di durata del contratto, l’eventuale volontà di esercitare l’opzione di proroga di cui al presente punto. Ciò anche al fine di determinare le condizioni di mercato esistenti alla scadenza del primo periodo di durata dell’Appalto. Per la determinazione delle condizioni di mercato potranno essere valutati (anche singolarmente):

- (a) indice ISTAT dei prezzi al consumo (NIC);
- (b) indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi per settore economico ATECO;
- (c) Gli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per codice ATECO. Resta infine inteso che il raffronto avverrà con la situazione contrattuale alla data di esercizio dell’opzione.

Ove esercitata, la proroga di cui al presente punto sarà contrattualizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo al Contratto d’Appalto. In nessun caso l’Appaltatore potrà avanzare, nei confronti del Comune, pretese connesse all’esercizio o mancato esercizio di proroga contrattuale di cui al presente

punto.

5.3. La durata del Contratto può essere altresì prorogata ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà di proroga avrà durata non superiore a 6 (sei) mesi, e comunque sarà disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento dei Servizi, tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del Contratto da erogare senza soluzione di continuità. Al ricorrere dei menzionati presupposti, l'opzione di proroga tecnica potrà essere alternativamente esercitata:

- (a) alla scadenza del periodo di 1 (uno) anno, in caso di mancato esercizio dell'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023; oppure
- (b) alla scadenza del periodo di proroga di cui all'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023, ove il Comune si sia avvalso di tale opzione contrattuale.

5.4. Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, sussistendone i relativi presupposti.

Art. 6. VALORE DELL'APPALTO E DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO

6.1. Il valore complessivo presunto dell'Appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, è pari a **€ 5.996.537,83- I.V.A esclusa** suddivisi come di seguito specificato:

Valore dei Servizi per l'anno base	€1.901.076,24
Oneri sicurezza per l'anno (base)	€13.830,33
Modifiche di cui all'art. 120 c. 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di cui all'art. 7.2 del presente Capitolato con oneri sicurezza	€100.727,25
Modifiche di cui all'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di cui all'art. 7.1 del presente Capitolato con oneri sicurezza	€382.981,31
Opzione di proroga per ulteriore 1 anno di cui all'art. 5.2 che precede incluse opzioni e oneri sicurezza	€2.398.615,13
Opzione di proroga per 6 (sei) mesi di cui all'art. 5.3 del presente Capitolato con opzioni e oneri sicurezza	€1.199.307,57
Valore complessivo stimato dell'affidamento	€5.996.537,83

6.2. Il valore complessivo è calcolato tenendo conto del monte ore minimo richiesto, derogabile solo su esigenza e richiesta della Stazione Appaltante nei limiti di cui all'art.120, comma 9, del D. Lgs 36/2023, così come dettagliato nella tabella che segue:

RSA "Samonini Rozio Balassi" di Domodossola

Figura professionale	Ore giornaliere/settimanali	Ore annuali
Infermiere	32 ore giorno	11.680
OSS	140 ore giorno	51.100
FKT	30 ore settimana	1.560
Coordinatore di	38 ore settimana	1.976

gestione dei servizi		
animatore	25 ore settimana	1.300
psicologo	2 ore mese	24
Guardaroba/lavanderia	36 ore settimana	1.872
pulizia	70 ore settimana	3.640
Reception/supp. amministrativo al coordinamento	20 ore settimana	1.040
manutentore	5 ore settimana	260
parrucchiere	5 ore settimana	240
Estetista/podologo	12,5 ore mese	150
Servizio lavanderia piana 2 accessi settimanali		

6.3. Il monte ore sopra indicato viene convenzionalmente utilizzato per determinare il valore del contratto che verrà stipulato con l'Appaltatore tenendo conto dell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara.

6.4. Gli orari e i giorni di servizio potranno subire variazioni in relazione alle modificazioni delle esigenze del Servizio stesso e/o dell'utenza.

6.5. Il costo stimato dei Servizi si intende comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri, compresi quelli strumentali, derivanti dall'esecuzione di quanto previsto nel capitolato speciale. Il costo stimato del servizio dovrà essere considerato dagli operatori anche ai fini della formulazione della loro offerta, non potendo detto costo essere superato.

6.6. Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera stimato per l'intera durata dell'affidamento (un anno base) è pari a 1.810.548,80 €, oltre IVA, se dovuta, nella misura di legge. Tale importo è stato determinato individuando quale CCNL applicabile all'Appalto quello alle lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, con Codice CNEL T151 in quanto tutte le figure professionali ricomprese nell'appalto rientrano nel citato contratto. Pertanto, sono state tenute in considerazione le Tabelle Ministeriali relative al "*Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo*", approvate con Decreto Ministeriale Direttoriale n 30/2024 del 14/06/2024.

Il calcolo tiene conto degli innalzamenti previsti dalle Tabelle Ministeriali citate fino a gennaio 2026 compreso.

6.7. La tabella indicata al successivo art. 10.2, riporta i costi orari della manodopera. **L'importo totale stimato del costo della manodopera annuo è pari a euro € 1.810.548,80** esclusa IVA di legge.

6.8. L'Appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Art. 7. OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL C.D. QUINTO D'OBBLIGO E OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE. DISCIPLINA GENERALE DELLE MODIFICHE

7.1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, il Comune si riserva, la facoltà, ai sensi dell'art.120, comma 9, di disporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, imponendone all'Appaltatore l'esecuzione alle medesime condizioni contrattuali.

7.2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, il Contratto potrà essere modificato al fine di poter integrare eventuali nuove attività connesse a specifici progetti relativi alla

partecipazione della Stazione Appaltante a bandi in qualità di partner o Ente Capofila, con richieste che provengano dai soggetti preposti alla raccolta della domanda per eventuali attività analoghe e connesse a quelle oggetto dell'appalto. Le modifiche relative a tale opzione dovranno essere svolte con l'impiego di figure professionali già oggetto del presente contratto. Dunque, anche per tali eventuali attività il corrispettivo sarà determinato in applicazione di quanto previsto dall'art. 10.3 che segue e in applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato e nel Contratto.

7.3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda un aumento delle prestazioni, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva, se necessario, dovrà essere adeguatamente integrata.

7.4. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 120 d.lgs. n. 36/2023.

7.5. Le modifiche e le varianti non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 8. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

8.1. Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 36/2023, l'equilibrio contrattuale è stato determinato sulla scorta delle specifiche delineate nel presente Capitolato e negli elaborati a base di gara. Nel prezzo che verrà pagato dal Comune si intendono interamente remunerati all'Appaltatore tutti i Servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso o implicito previsto nel presente Capitolato, inerente e conseguente ai Servizi di cui trattasi. Resta inteso che il prezzo che verrà pagato sarà determinato secondo quanto indicato all'art. 10.3 che segue.

8.2. Sempre in attuazione dell'art. 9 D.Lgs. 36/2023, si segnala che a fronte di situazioni di Forza Maggiore oppure di circostanze sopravvenute del tutto imprevedibili, potrà essere attivato il seguente meccanismo di riequilibrio, purché dette circostanze o situazioni di Forza Maggiore abbiano un impatto effettivo e concreto sull'equilibrio originario dell'appalto.

In particolare, al verificarsi di una circostanza di Forza Maggiore o di una circostanza imprevedibile, l'Appaltatore dovrà presentare istanza di riequilibrio allegando alla stessa le verifiche economico-finanziarie effettuate al fine di rendere evidente lo squilibrio verificatosi, nonché documentazione idonea ad evidenziare l'impatto effettivo e concreto sul Contratto. Il Comune dovrà, per il tramite del RUP, giungere alla definizione di un nuovo accordo entro i successivi 30 giorni. In tal caso, il Contratto verrà modificato con apposito accordo scritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

In caso di mancato accordo, ovvero in mancanza di proposta nel termine anzidetto, l'Appaltatore potrà agire in giudizio per ottenere il riequilibrio del contratto. È esclusa qualunque facoltà di recesso e/o di sospensione delle prestazioni, salvo ciò sia previsto espressamente dal Contratto.

8.3. Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che, qualora nel corso di esecuzione dell'Appalto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni oggetto del Servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo dell'Appalto, i prezzi saranno aggiornati, nella misura a dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dall'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. In particolare, ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II-bis al Codice dei contratti pubblici, trova applicazione l'indice PC-ATECO/ECOICOP 12402. Ciò in ragione degli abbinamenti risultanti dalle tabelle D2 del citato Allegato II-bis per il codice CPV 85311000-2. La verifica di variazione avverrà con cadenza non superiore a quella di aggiornamento dell'indice ISTAT anzidetto, in conformità agli artt. 3, comma 1, e 12, comma 1, dell'Allegato II-bis al Codice dei contratti pubblici. In caso di variazione rilevante i prezzi aggiornati verranno applicati alle prestazioni non ancora eseguite.

Il pagamento dei prezzi revisionati, per le prestazioni ancora da eseguire, avviene nelle forme e con le modalità previste dall'art. 10 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato II-bis al D.Lgs. 36/2023, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

Art. 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

l'Appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 10. IMPORTI A BASE D'ASTA

10.1. Gli importi a base di gara sono stati individuati negli importi indicati nella tabella che segue, in relazione a ciascuna figura professionale che sarà impiegata nell'appalto.

Tali costi non attengono al solo importo della manodopera, ma sono stati determinati tenendo in considerazione anche i costi connessi a materiali, beni strumentali (cartella socio sanitaria informatizzata, materiale di consumo, fornitura e ricondizionamento biancheria piana e tovagliato, linea di connessione dati e telefonica, strumenti informatici per operatori...) nonché le spese generali e l'utile di impresa.

10.2. Gli importi orari a base di gara sono dunque così determinati:

	A	B	C	D	E
PROFILI PROFESSIONALI	Importi orari	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Spese strumentali	Spese generali e utile d'impresa	Importi orari a base d'asta soggetti a ribasso (A+C+D)
O.S.S	€ 23,69	0,18	0,24	0,95	24,87
Infermiere professionale	€ 27,92	0,18	0,28	1,12	29,32
Fisioterapista	€ 25,05	0,18	0,25	1,00	26,30
Educatore	€ 23,13	0,18	0,23	0,93	24,29
Psicologo	€ 35,00	0,18	0,35	1,40	36,75
Lavanderia	€ 21,36	0,18	0,21	0,85	22,43
Pulizia	€ 21,36	0,18	0,21	0,85	22,43
Reception/ ass. amministrativo al coordinamento	€ 21,89	0,18	0,22	0,88	22,98
Coordinatore della gestione dei servizi	€ 25,78	0,18	0,26	1,03	27,07
Manutentore	€ 19,16	0,18	0,19	0,77	20,12
Parrucchiera	€ 19,16	0,18	0,19	0,77	20,12
Estetista/podologo	€ 19,16	0,18	0,19	0,77	20,12

10.3. Il corrispettivo effettivo mensile sarà determinato moltiplicando le ore effettivamente prestate

con gli importi orari risultanti dal ribasso offerto in sede di gara sull'importo orario di cui alla colonna E) della tabella oraria di cui al presente articolo al quale sarà aggiunta la quota oraria per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla colonna B).

Art. 11. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO E RELATIVE PRESTAZIONI

11.1. l'Appaltatore dovrà organizzare, a propria cura e spese, tutti i mezzi necessari all'esecuzione ed al buon funzionamento dei Servizi oggetto del presente appalto, assumendone la gestione in autonomia, fornendo la manodopera e l'organizzazione tecnica ed uniformandosi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dal RUP e dal Direttore dell'Esecuzione e nel rispetto della Carta dei Servizi che verrà adottata dall'Appaltatore, in attuazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 201/2022 e di quanto di seguito previsto.

11.2. Il Comune, per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, pone a disposizione dell'Appaltatore in comodato d'uso precario e gratuito, con l'osservanza di tutte le disposizioni del Codice Civile, le attrezzature fisse e mobili esistenti nella struttura, di cui all'inventario allegato.

11.3. Tutti i servizi oggetto dell'Appalto devono essere resi ed organizzati tenendo conto delle attività gestionali eseguite direttamente da personale dell'Ente o da personale libero-professionista in prestazione di servizio. L'Ente, infatti, si avvale della collaborazione professionale dei seguenti soggetti:

- Direttore Sanitario, avente il profilo dettato dall'Allegato 1 alla D.G.R. 45/2012, punto 4.2.), incaricato dall'Ente;
- Medici di Medicina Generale operanti presso la struttura su incarico dell'ASL;
- Personale dipendente da soggetto terzo titolare di affidamento/concessione del servizio di pulizie degli immobili comunali, che si occupa delle pulizie degli uffici comunali al piano terra della Struttura di Domodossola e dell'area ad uso del servizio di Continuità Assistenziale dell'ASL (Guardia medica);
- Personale dipendente da soggetto terzo titolare dell'affidamento/concessione del servizio di mensa per la RSA e per il servizio di refezione scolastica comunale.

11.4. Il Personale dell'Ente, garantisce la Direzione della RSA, attraverso un Direttore Sanitario ed un Responsabile di Struttura che svolgono le funzioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248 e smi.

11.5. Gli interventi di assistenza, così come meglio indicati nel presente capitolato, devono essere programmati sulla base di piani di lavoro realizzati dall'Operatore economico, nel rispetto di specifici protocolli adottati nelle strutture, e di piani assistenziali individuali elaborati sotto il coordinamento del Direttore Sanitario, insieme al Responsabile di Struttura, ai quali compete in prima persona definire gli obiettivi generali. I PAI dovranno prevedere sia il numero degli interventi da garantire settimanalmente ad ogni singolo assistito, sia le prestazioni che nel corso di tali interventi devono essere effettuate.

11.6. Le attività dei Nuclei sono soggette ad una naturale e necessaria flessibilità organizzativa ed integrativa. L'Appaltatore dovrà essere disponibile ad assolvere qualsiasi altro servizio occasionale o ricorrente, che abbia comunque attinenza con i compiti di cui al presente capitolato, qualora richiesto dal Direttore dell'Esecuzione, ed in linea con gli obiettivi perseguiti ed esplicitati dallo stesso anche nel rispetto di eventuali nuove normative.

11.7. Il numero delle ore erogate per l'assistenza degli anziani (personale OSS, sanitario) non dovrà mai essere inferiore ai parametri richiesti dal presente capitolato ed eventuali indicazioni superiori dalla Stazione Appaltante, salvo diversa richiesta da parte della stessa, nonché a quelle stabilite dalle normative vigenti in materia (attuali e future).

11.8. Il presente appalto integra i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi di:

- D. Lgs. 36/2023, art. 57;
- Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia e sanificazione in edifici e ambienti ad uso sanitario, di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021;
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria di cui al DM del 9 dicembre 2020;
- eventuali aggiornamenti CAM pubblicati dalle linee guida GPP.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare integralmente i CAM per tutta la durata del contratto secondo quanto disposto dall'allegato 5.

La Stazione Appaltante effettuerà verifiche periodiche di conformità ai CAM ed applicherà penali per mancato rispetto dei criteri contenuti nello specifico Allegato al presente capitolato;

L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguamento a eventuali nuovi CAM o aggiornamenti normativi durante la durata del contratto.

11.9. In sede di gara il concorrente dovrà impegnarsi a presentare, secondo le indicazioni del disciplinare, l'elenco dei prodotti e delle attrezzature di cui si prevede l'impiego che verranno utilizzati per tutti i servizi oggetto dell'appalto. Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa "scheda dati di sicurezza" redatta conformemente alle norme di Legge.

11.10. Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con l'Appaltatore, di richiedere la sostituzione totale o parziale dei prodotti utilizzati per le attività oggetto del presente Appalto, se ritenuti inadeguati e/o in caso di mancata corrispondenza alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e allegati e a quanto offerto in sede di gara, e di modificare conseguentemente la metodologia da applicare per un'efficace erogazione dei servizi. In caso di mancato accordo, il Direttore dell'Esecuzione invierà "Segnalazione di non conformità" ed eventualmente procederà all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

11.11. L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura della cartella socio sanitaria informatizzata. L'Appaltatore dovrà garantire inoltre una linea di connessione dati per l'utilizzo da remoto delle cartelle sanitarie informatizzate da parte degli operatori dei servizi oggetto dell'appalto. L'Ente fornirà in formato pdf le anagrafiche degli ospiti attivi che l'appaltatore dovrà trasferire nelle cartelle proposte. Al termine dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire il passaggio dei dati all'Ente.

Art. 12. SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA

12.1. Il servizio infermieristico svolge un ruolo strategico in quanto, con riguardo ad aspetti di natura organizzativa, è un fondamentale ruolo di raccordo fra le altre professionalità interne a carattere sanitario e tutelare, ponendosi inoltre come figura di primo riferimento per i Medici specialisti e di Medicina Generale di struttura, oltre che per i servizi ospedalieri.

12.2. Fondamentale è, per l'infermiere, la capacità di rapportarsi costantemente e in maniera proficua con l'Operatore Socio Sanitario del quale, seppur non è gerarchicamente o funzionalmente sovraordinato, supervisiona e monitora il corretto svolgimento delle funzioni a più alto livello di intensità assistenziale. La capacità di essere fulcro centrale di un sistema che garantisca la più ampia collaborazione e scambio informativo, è una qualità che acquisisce particolare importanza nell'erogazione dei servizi oggetto di appalto.

12.3. Gli infermieri, dato il loro profilo, hanno particolari doveri nei confronti degli Ospiti, per i quali rappresentano la figura professionale dalla quale attendersi la presa in carico, la gestione e laddove possibile la risoluzione delle proprie problematiche di natura sanitaria.

12.4. L'infermiere in turno deve essere in grado, in collaborazione con gli operatori presenti in turno e negli orari di chiusura degli uffici amministrativi, di attivarsi per segnalare alle ditte incaricate, in

caso di malfunzionamenti degli impianti ed eventuali inconvenienti.

12.5. Gli addetti mediante i quali l'Appaltatore erogherà il servizio infermieristico dovranno essere in possesso di laurea triennale in scienze infermieristiche o titolo equipollente od equiparato (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), ed iscrizione **all'Albo FNOPI/OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche** ovvero potranno essere in possesso di riconoscimento in deroga del titolo di infermiere da parte della Regione Piemonte aventi i requisiti stabiliti dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e smi.

12.6. Gli operatori dovranno avere ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana parlata e scritta.

12.7. L'Appaltatore presenterà tramite PEC alla stazione appaltante idonea documentazione atta a comprovare il rispetto di tali requisiti, in occasione di ogni assunzione, entro le 48 ore antecedenti l'inizio del primo servizio presso la RSA, salvo in caso di sostituzioni di documentata urgenza fatto salva la responsabilità che rimane in carico all'Appaltatore. Anche nel caso di urgenze è necessario inviare PEC alla stazione appaltante. Nel caso di personale già assunto al momento dell'avvio del servizio, tale verifica verrà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione al momento della consegna del servizio all'Appaltatore. Non potranno accedere alla struttura, neanche per effettuare affiancamento/formazione, operatori non in possesso dei suddetti requisiti.

12.8. L'Appaltatore deve garantire la costante, tempestiva e integrale copertura dei turni in caso di assenze del personale, programmate e non come meglio specificato nell'art. 26 del presente capitolato.

12.9. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano alcune funzioni proprie del servizio infermieristico oggetto del presente appalto:

- (a) attività a valenza sanitaria;
- (b) medicazioni;
- (c) somministrazione terapie orali, endovenose, topiche e clisteri;
- (d) rilevazione parametri;
- (e) prenotazione tramite i programmi messi a disposizione dall'ASL VCO, esecuzione prelievi ematochimici e relativo trasferimento (due volte alla settimana salvo casi di urgenza) presso il laboratorio analisi dell'Ospedale di Domodossola;
- (f) sostituzione cateteri vescicali;
- (g) verifica e assistenza agli allettati;
- (h) gestione della dialisi peritoneale
- (i) osservazione ed effettuazione di esami obiettivi di tipo infermieristico agli Ospiti;
- (j) attività inerenti alla programmazione e gestione del servizio, nonché alla predisposizione e applicazione dei piani assistenziali individualizzati;
- (k) partecipazione a riunioni, equipe multidisciplinari periodiche e straordinarie, PAI;
- (l) continuo scambio informativo con Direttore Sanitario, Responsabile di Struttura, Coordinatori, Referenti e con le altre risorse;
- (m) consegne alla Direzione sanitaria e di struttura sullo stato degli ospiti ed assistenza alle stesse durante i colloqui con i familiari nonché durante i sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza;
- (n) predisposizione, lettura e conoscenza quotidiana delle consegne infermieristiche e lettura e conoscenza dei diari degli ospiti;
- (o) presa visione delle consegne OSS;
- (p) registrazioni documentali e compilazione schede di rilevazione;
- (q) compilazione, aggiornamento della cartella socio sanitaria informatizzata e cartacea dell'ospite e verifica della regolare compilazione da parte di tutti gli attori coinvolti;
- (r) aggiornamento schede uniche terapie;
- (s) organizzazione e prenotazioni visite specialistiche esterne (prenotazioni, trasporti);

- (t) inserimento tramite programmi messi a disposizione dall'ASL VCO dell'ordine per l'approvvigionamento farmaci e parafarmaci, dispositivi medici e sostanze stupefacenti, loro carico/scarico, controllo scadenze;
- (u) in caso di farmaci/parafarmaci/dispositivi medici/stupefacenti, non forniti presso le strutture da ASL e fornitori, approvvigionamento presso farmacia dell'ospedale di Domodossola o Farmacie sul territorio di quanto necessario;
- (v) approvvigionamento strumentario;
- (w) monitoraggio carrello emergenza;
- (x) pulizia e riordino carrelli e locali infermeria;
- (y) funzioni afferenti a rapporti professionali con soggetti esterni;
- (z) Trasmissione flussi informativi verso ASL, Regione;
- (aa) assistenza ai MMG, alle Commissioni UVG e ai Medici Specialisti quando presenti in sede;
- (bb) segnalazione ai MMG dei casi da visionare;
- (cc) tenuta rapporti con Reparti Ospedalieri e Servizi Distrettuali;
- (dd) informative costanti ai familiari sullo stato di salute degli Ospiti;
- (ee) assistenza e collaborazione con il personale OSS nelle attività quotidiane all'Ospite;
- (ff) assistenza attiva, supervisione e controllo nell'alimentazione dell'Ospite, verifica e controllo della corretta e adeguata assunzione di cibi e liquidi, con particolare riguardo ai disfagici;
- (gg) partecipazione attiva all'accoglienza in Struttura dei nuovi Ospiti;
- (hh) interventi diretti a favore la vita di relazione:
- (ii) stimolazione a svolgere attività quotidiane e alla relazione con gli altri Ospiti e alla partecipazione alle attività organizzate dentro e fuori la struttura.
- (jj) collaborazione nelle attività di animazione e di riattivazione psico-motoria in appoggio con le specifiche figure professionali operanti nella struttura;

12.10. All'interno del servizio infermieristico l'Appaltatore dovrà individuare un "Coordinatore Infermieristico", con compiti di supervisione e controllo sull'operato dell'intero servizio infermieristico e sul puntuale rispetto delle funzioni assegnate a ciascun infermiere presente nella RSA. Il Coordinatore Infermieristico, che svolge anch'egli le ordinarie prestazioni infermieristiche, è la prima figura di riferimento informativo per le altre professionalità presenti in struttura in rapporto al proprio servizio, verifica la costante applicazione di quanto appreso in sede di formazione e il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli messi a disposizione dal Direttore Sanitario, nel programma di lavoro e nelle circolari interne, favorisce il più ampio apprendimento di funzioni infermieristiche sia di natura sanitaria, sia documentale agli infermieri presenti nella RSA, tendendo alla costante crescita del servizio.

12.11. L'addetto individuato dall'Appaltatore per tale ruolo dovrà essere in possesso di laurea triennale in scienze infermieristiche o titolo equipollente od equiparato (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), ed iscrizione **all'Albo FNOPI/OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche**, oltre preferibilmente al possesso di Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento per l'area di appartenenza rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;

12.12. È richiesta inoltre esperienza almeno triennale nel ruolo ed ottima padronanza della lingua italiana parlata e scritta.

12.13. Il servizio infermieristico dovrà essere garantito, ~~attivo 24 ore su 24~~ per ogni giorno dell'anno, festività comprese, nella misura di cui al punto 12.14.

12.14. Il servizio infermieristico prevede il seguente monte ore su base giornaliera:

- n°32 ore, garanzia di presenza sulle 24 ore 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno;

12.15. L'Appaltatore dovrà provvedere alla completa fornitura di tutti i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività richieste dal servizio, ad esclusione di quelli messi a disposizione ordinariamente dall'ASL competente o forniti dall'ospite/familiari. In allegato si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo.

12.16. La Stazione Appaltante dà in comodato d'uso la strumentazione presente nelle infermerie, elencata nell'inventario allegato al presente capitolato. L'Appaltatore, al termine del contratto dovrà lasciare le infermerie con la stessa dotazione presente all'avvio del servizio.

Nel caso di danni provocati alle attrezzature da negligenza e imperizia del personale dell'Appaltatore, i costi di riparazione o sostituzione saranno addebitati all'Appaltatore stesso.

12.17. Agli ospiti devono essere garantite le prestazioni socio/sanitarie/assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale (vigente e futura) in materia. L'aggiudicatario deve garantire a tutto il personale impegnato in turno, addetto all'assistenza continuativa e vigilanza degli ospiti, la fruizione gratuita del relativo pasto, senza esecuzione di pausa, da consumarsi in via breve a rotazione durante il pasto degli utenti.

Art. 13. SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELA ALLA PERSONA

13.1. Richiamate gli accenni alla mission e alla visione che l'Ente ha dell'assistenza e della cura, diviene immediatamente evidente come il ruolo dell'Operatore Socio Sanitario sia centrale in una realtà ove l'Ospite viene messo in primo piano come persona.

13.2. L'Operatore è colui il quale tendenzialmente trascorre più tempo con l'Ospite, è con lui in contatto intimo e ne conosce tutte le fragilità. L'Operatore deve quindi costruire una relazione positiva, empatica, flessibile e rispettosa del background culturale, politico e religioso. L'OSS deve applicare tutti gli interventi comunicativi in grado di creare un positivo rapporto con l'Ospite. Fondamentale diviene il saper organizzare il lavoro in base ai ritmi e alle abitudini della persona, per quanto oggettivamente compatibile con le esigenze connesse al programma di lavoro e ai bisogni degli altri Utenti.

13.3. La dignità del singolo è legata a doppio filo a come l'Operatore svolge il proprio lavoro. La qualità nelle cure igieniche, nel favorire il mantenimento delle autonomie residue, nella deambulazione assistita, nella stimolazione a un'adeguata alimentazione e idratazione, nella tutela del sonno, nella prevenzione dell'insorgenza di lesioni, delle cadute e, nuovamente richiamato, nel favorire un buon rapporto relazionale, sono i capisaldi sui quali favorire il benessere psicosociale dell'Ospite.

13.4. La vicinanza dell'Operatore Sociosanitario con l'Ospite, lo rende una figura di primo e fondamentale contatto con i familiari. L'OSS deve sempre rapportarsi con modi e toni educati nei loro confronti, soddisfacendo le richieste informative che non abbiano connotazioni sanitarie, indirizzando nel caso il richiedente alla figura preposta ed avendo rispetto della storia personale e della privacy di ogni Ospite.

13.5. L'Operatore in turno deve essere in grado, in collaborazione con l'infermiere nei giorni e negli orari di chiusura degli uffici amministrativi, di attivarsi contattando le ditte incaricate, in caso di malfunzionamenti degli impianti.

13.6. L'attenta presa visione del PAI, delle indicazioni provenienti dalle consegne, delle riunioni, dai protocolli, dalle circolari, delle equipe multidisciplinari e la loro puntuale applicazione sono aspetti fondamentali per rendere il servizio uniforme nella sua organizzazione, e quindi nella sua qualità, a prescindere dal Personale in turno.

13.7. Gli addetti mediante i quali l'Appaltatore erogherà il servizio dovranno essere in possesso di attestato OSS o titolo in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché conoscenza della lingua italiana. L'Appaltatore presenterà tramite PEC alla Stazione

Appaltante idonea documentazione atta a comprovare il rispetto dei suddetti requisiti, in occasione di ogni assunzione, entro le 48 ore antecedenti l'inizio del primo servizio presso la RSA, salvo in caso di sostituzioni di documentata urgenza, fatta salva la responsabilità che rimane in carico all'Appaltatore. Anche nel caso di urgenze è necessario inviare PEC alla stazione appaltante. Non potranno accedere alla struttura, neanche per effettuare affiancamento/formazione, operatori non in possesso di tali requisiti. Nel caso di personale già assunto al momento dell'avvio del servizio, tale verifica verrà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione al momento della consegna del servizio all'Appaltatore.

13.8. Nell'esercizio dell'attività l'Appaltatore garantisce il pieno rispetto della normativa HACCP e di ogni altra normativa in merito alla sicurezza alimentare. A tal fine, nell'ambito del Piano di formazione annuale l'appaltatore deve obbligatoriamente prevedere gli idonei aggiornamenti HACCP.

13.9. Per assistenza tutelare si intende un servizio diurno e notturno, articolato su 24 ore/giorno per 365 giorni, festivi compresi, attraverso prestazioni previste nella declaratoria dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e smi (Allegati A e B) di istituzione della figura dell'OSS, nonché dai piani organizzativi dell'Ente che interessano di norma i principali adempimenti di seguito elencati.

13.10. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano alcune funzioni proprie del servizio tutelare da svolgersi in relazione al personale OSS:

• attività di governo degli ambienti facenti parte del Nucleo, le quali vengono identificate nelle seguenti prestazioni:

- riordino degli ambienti di vita dell'Ospite, dell'unità composta da letto, comodino, tavolino, sedia e armadio, dei locali comuni ivi compreso le sale da pranzo;
- sanificazione approfondita dell'unità in caso di cambio dell'Ospite;
- cambio della biancheria e degli indumenti, collegamento con i servizi di lavanderia con trasporto dei capi sporchi nei locali adibiti al lavaggio;
- cura dell'aerazione e dell'illuminazione e grado termico degli ambienti;
- trasporto rifiuti ai punti di raccolta esterni;
- chiusura ed apertura degli accessi alla struttura;
- pulizia e disinfezione degli ausili;
- pulizia e disinfezione in occasione di perdita di liquidi biologici;

• assistenza nelle attività quotidiane all'Ospite

- alzata mattutina, alzata pomeridiana e relative messe a letto;
- trasferimento letto-carrozzina e viceversa;
- aiuto/sostituzione per l'igiene intima e l'igiene personale quotidiana;
- aiuto per la fruizione dei servizi igienici;
- applicazione/verifica/sostituzione presidi per l'incontinenza;
- esecuzione di rasatura barba agli utenti di sesso maschile;
- vestizione e cura dell'aspetto estetico dell'ospite;
- somministrazione vitto, preparazione colazione merenda nella cucina di piano;
- approvvigionamento giornaliero/settimanale presso la cucina di struttura degli alimenti/acqua utili per colazioni e merende (il relativo costo resta a carico della stazione Appaltante);
- nutrizione ed aiuto nell'assunzione dei pasti;
- idratazione permanente secondo programmi;
- mobilitazione e posizionamenti degli utenti in carrozzina e allettati;
- periodica verifica/rimozione temporanea degli eventuali strumenti di contenzione, come da scheda individuale di contenzione;
- preparazione al riposo notturno;
- verifica e cura del corredo di ciascun ospite;
- sorveglianza e assistenza generale degli ospiti, diurna e notturna;

• bagno assistito e cura dell'igiene quotidiana:

- igiene totale e quotidiana della persona;
- stimolazione, con riferimento agli Ospiti in grado, allo svolgimento in autonomia in tutto o in parte delle cure igieniche, e relativa supervisione;
- lavaggio e asciugatura capelli;
- controllo e taglio accurato unghie mani e piedi;
- un bagno/doccia assistito, secondo programma, almeno ogni settimana, salvo maggiore frequenza per diversa prescrizione (PAI) o stato di necessità;

• attività connesse al mantenimento delle autonomie residue:

- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nel movimento degli arti invalidi;
- accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- mobilitazione dell'ospite allettato;
- collaborazione nelle attività motorie e di mobilitazione, per il mantenimento e recupero di funzioni motorie, operate dal servizio fisioterapico;
- aiuto nell'uso di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare, camminare e per ogni altra attività di relazione;
- stimolazione a svolgere attività quotidiane e alla relazione con gli altri Ospiti e alla partecipazione alle attività organizzate dentro e fuori la struttura.

• interventi a carattere igienico-sanitario di bassa soglia:

- prevenzione delle piaghe da decubito, anche attraverso un'attenta osservazione dell'Ospite, rispetto dei protocolli e dei programmi dei posizionamenti;
- piccolo pronto soccorso;
- collaborazione continua con il servizio infermieristico;
- segnalazione agli infermieri della struttura di eventuali problemi sanitari presentati dall'anziano;
- chiamata al 112, in caso di eventuale e straordinaria assenza del personale infermieristico, a fronte di problematiche sanitarie improvvise relative allo stato di salute degli Ospiti.

• interventi diretti a favore la vita di relazione:

- impegno nel facilitare le relazioni con il nucleo familiare, con gli altri Ospiti, coi volontari, con il servizio di animazione, etc.
- partecipazione attiva all'accoglienza in Struttura dei nuovi Ospiti, con aiuto e sostegno al momento dell'ingresso del nuovo utente al fine di favorire l'integrazione con gli altri Ospiti, con il Personale e per la conoscenza degli spazi e dei servizi;
- accompagnamento, in collaborazione con i Volontari, alle funzioni religiose presso la cappella;
- accompagnamento a feste, pranzi, gite e altre attività anche promosse dalla stazione appaltante;
- collaborazione nelle attività di animazione e di riattivazione psico-motoria in appoggio con le specifiche figure professionali operanti nella struttura;

• attività inerenti alla programmazione e gestione del servizio, nonché alla predisposizione e applicazione dei piani individualizzati:

- collaborazione redazione ed esecuzione dei PAI;
- partecipazione a riunioni, equipe multidisciplinari periodiche e straordinarie, PAI;
- costante scambio informativo con la Direzione dell'Ente con le altre risorse in funzione delle responsabilità attribuite alle specifiche figure dalla DGR. 45-4248 del 30 luglio 2012 e smi ed al fine di garantire sempre l'ottimale livello qualitativo dei servizi e attività rivolte agli ospiti delle strutture;
- registrazioni documentali e compilazione schede di rilevazione;
- osservazione e raccolta delle informazioni relative ai comportamenti ed ai bisogni di ogni ospite e segnalazione dei problemi evidenziati nel corso della propria attività;

13.11. vigilanza e segnalazione su guasti e pericoli derivanti da danneggiamenti e disfunzioni di arredi, strumenti, impianti e strutture. Il servizio dovrà garantire ad ogni utente della RSA un bagno assistito, secondo programma, almeno ogni settimana, salvo maggiore frequenza per diversa prescrizione (PAI) o stato di necessità.

13.12. I prodotti per lo svolgimento del servizio saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria. I guanti monouso in vinile o nitrile, ancorché DPI, sono forniti dalla ditta appaltatrice. È a carico dell'Appaltatore anche la piccola strumentazione ad integrazione ed eventuale sostituzione di quella presente in struttura all'avvio del servizio (brocche per l'igiene, bacinelle, carrellini, ecc.) Si allega al presente capitolato un elenco, a titolo indicativo e non esaustivo, del materiale di consumo/piccola strumentazione utile allo svolgimento dell'attività che restano a carico dell'appaltatore. Il costo è stato stimato e inserito nelle spese strumentali.

13.13. L'attività degli OSS viene effettuata in base ai PAI ed al progetto gestionale della Residenza Sanitaria Assistenziale, nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, festività comprese, nel rispetto delle normative di settore e degli standard assistenziali regionali in vigore e con turnazioni che vengono decise e gestite dall'Appaltatore, attraverso il proprio Coordinatore di Gestione dei Servizi, secondo orari e modalità concordate con la Direzione della RSA.

Il servizio di assistenza tutelare prevede il seguente monte ore su base giornaliera:

- n°140 ore, garantite sulle 24 ore 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno;

13.14. All'interno di ogni Nucleo della RSA di Domodossola viene individuato un "Referente OSS" con compiti di supervisione e controllo sull'operato dei Colleghi in servizio nel Nucleo di appartenenza. Il Referente OSS, il quale svolge tutte le normali funzioni proprie dell'Operatore Socio Sanitario, è la prima figura di riferimento per le altre professionalità con riguardo agli Ospiti afferenti al singolo Nucleo. Monitora attentamente la qualità dell'assistenza agli Ospiti, la tenuta documentale, segnala i casi da affrontare nelle equipe periodiche, guida con autorevolezza gli altri operatori secondo le indicazioni che gli vengono fornite dal Coordinatore Infermieristico della gestione del servizio e monitora il costante rispetto dei programmati di lavoro e delle circolari interne.

13.15. L'Appaltatore deve garantire la costante, tempestiva e integrale copertura dei turni in caso di assenze del personale, programmate e non. Tutte le sostituzioni di personale dovranno essere garantite da personale avente i requisiti, formato ed informato per la specifica mansione richiesta, di cui si deve fornire alla stazione appaltante la necessaria documentazione.

Art. 14. SERVIZIO DI RIABILITAZIONE

14.1. Il servizio di riabilitazione tramite assistenza fisioterapica è finalizzata al mantenimento e al recupero dell'autonomia nella mobilità degli Ospiti: in tale ottica l'operatore della riabilitazione svolge attività diretta alla prevenzione, cura e riabilitazione.

14.2. Il fisioterapista, raccordandosi con il servizio infermieristico e con i MMG, svolge un ruolo fondamentale di indirizzo nei confronti del Personale OSS nel fornire indicazioni inerenti agli interventi di deambulazione assistita, di posizionamento, di utilizzo di ausili antidecubito, oltre che alla valutazione del rischio cadute e dei profili inerenti alla gestione delle alzate, all'uso sollevatori e degli ausili per la mobilitazione.

14.3. Importante anche il ruolo che il professionista della riabilitazione svolge nel proficuo contatto con i fisiatristi dei servizi ospedalieri, e nella gestione degli ausili presenti in struttura anche con riguardo alla loro prescrizione oppure segnalando la necessità di ulteriori approvvigionamenti.

14.4. L'attività fisioterapica deve essere svolta in fattiva collaborazione con gli animatori nella predisposizione ed esecuzione di programmi volti allo svolgimento di attività motorie in favore degli Ospiti che non presentano compromissioni nella mobilità.

14.5. Il personale mediante il quale l'Appaltatore erogherà il servizio fisioterapico dovrà essere in

possesso della laurea in fisioterapia, ovvero titolo equipollente precedente all'istituzione dei predetti corsi di laurea, così come individuati del D.M. 27 luglio 2000 ed iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Fisioterapisti OFI.

14.6. L'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante idonea documentazione atta a comprovare il rispetto dei suddetti requisiti, in occasione di ogni assunzione, entro le 48 ore antecedenti l'inizio del primo servizio presso la RSA, salvo in caso di sostituzioni di documentata urgenza, fatta salva la responsabilità che rimane in carico all'Appaltatore. Anche nel caso di urgenze è necessario inviare PEC alla stazione appaltante. Non potranno accedere alla struttura, neanche per effettuare affiancamento/formazione, operatori non in possesso di tali requisiti. Nel caso di personale già assunto al momento dell'avvio del servizio, tale verifica verrà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione al momento della consegna del servizio all'Appaltatore.

14.7. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano alcune funzioni proprie del servizio di fisioterapia da svolgersi in appalto:

- attività inerenti alla programmazione e gestione del servizio, nonché alla predisposizione e applicazione dei piani individualizzati:
 - collaborazione alla redazione ed esecuzione dei PAI;
 - redazione delle consegne;
 - partecipazione a riunioni, equipe multidisciplinari periodiche e straordinarie, PAI;
 - continuo scambio informativo con Direttore Sanitario, Direttore di Struttura, Coordinatori, Referenti e con le altre risorse;
 - registrazioni documentali e compilazione schede di rilevazione;
 - puntuali indicazioni ai Nuclei in ordine ai profili afferenti la mobilitazione degli Ospiti;
 - osservazione e raccolta delle informazioni relative ai comportamenti ed ai bisogni di ogni ospite e segnalazione dei problemi evidenziati nel corso della propria attività;
- attività di riabilitazione:
 - assistenza attiva, supervisione e controllo nell'alimentazione di singoli Ospiti;
 - collaborazione attiva nell'idratazione agli Ospiti.
- funzioni afferenti a rapporti professionali e non con soggetti esterni:
 - tenuta rapporti con Reparti Ospedalieri e Servizi Distrettuali afferenti all'area della riabilitazione psico-fisica;
 - informative costanti ai familiari sullo stato di salute degli Ospiti.

Numero e tipologia di trattamenti sui singoli Ospiti o di gruppo, vengono impostati, anche sulla base dei piani riabilitativi individuali.

Agli ospiti devono essere garantite le prestazioni socio/sanitarie/assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale (vigente e futura) in materia. L'Appaltatore deve garantire a tutto il personale impegnato in turno, se addetto all'assistenza continuativa e vigilanza durante i pasti, la fruizione gratuita del relativo pasto, senza esecuzione di pausa, da consumarsi in via breve a rotazione durante il pasto degli utenti.

Il servizio di fisioterapia prevede indicativamente il seguente monte ore, su base settimanale:

- n°30 ore settimanali, tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, festività escluse;

14.8. L'Appaltatore deve garantire la costante, tempestiva e integrale copertura dei turni in caso di assenze del Personale, programmate e non. Tutte le sostituzioni di personale dovranno essere garantite da personale avente i requisiti, formato ed informato per la specifica mansione richiesta, di cui si deve fornire alla stazione appaltante la necessaria documentazione

14.9. L'Appaltatore dovrà provvedere alla completa fornitura di tutti i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività ordinarie richieste dal servizio.

Art. 15. SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

15.1. L'Appaltatore dovrà garantire le prestazioni professionali inerenti al sostegno psicologico. Nella struttura per anziani il ruolo dello psicologo si realizza attraverso i seguenti interventi:

- interventi sugli aspetti affettivi, cognitivi dell'Ospite;
- interventi di supporto e consulenza agli operatori;
- interventi di supporto e consulenza alle famiglie degli Ospiti;
- concorso nella redazione del PAI e verifica della sua attuazione da parte degli operatori;
- valutazione cognitiva, comportamentale, relazionale e di comunicazione insieme ad altre figure professionali partecipando alle equipe.

15.2. Il personale mediante i quali l'Appaltatore erogherà il servizio di supporto psicologico dovrà essere in possesso della laurea in psicologia, abilitazione alla professione ed iscrizione all'Albo degli Psicologi.

15.3. Il servizio di supporto psicologico prevede-il seguente monte ore, su base mensile, da svolgersi in base alle richieste degli utenti e disponibilità dell'operatore:

- n°2, tutti i mesi dell'anno;

Art. 16. SERVIZIO DI ANIMAZIONE

16.1. Il Comune dà particolare rilevanza al servizio di animazione, il quale diviene il principale strumento di mantenimento attivo sul piano sociale e relazionale dell'Ospite. L'esecuzione del servizio non viene inteso come mera effettuazione di attività di natura ludico-ricreativa, ma come una serie coordinata e pianificata di interventi diretti alla valorizzazione dell'Ospite in quanto persona.

16.2. L'Animatore predispone un programma di attività settimanali da pubblicare con affissione nelle bacheche della struttura, organizza eventi e progetti, anche proposti dalla Stazione Appaltante all'interno di progetti/bandi, mantiene rapporti e sinergie con le Associazioni del territorio, convenzionate con l'Ente, al fine di creare occasioni di incontro e condivisione, organizza laboratori manuali e, in collaborazione con il servizio fisioterapico.

16.3. L'addetto all'animazione si adopera al fine di realizzare momenti di festeggiamento in occasione delle ricorrenze religiose e non, dei compleanni degli Ospiti, organizza gite all'aperto durante i mesi primaverili ed estivi e, laddove possibile, occasioni di uscita dalla struttura anche durante il resto dell'anno collaborando in maniera attiva con le Associazioni di Volontariato operanti presso la RSA. Le coperture assicurative per i Volontari delle Associazioni sono garantite, sulla base delle convenzioni in essere, dalle Associazioni di appartenenza o dall'Ente.

16.4. L'Appaltatore cura l'attuazione di progetti educativi sui singoli Ospiti, frutto della condivisione in equipe multidisciplinare e del PAI, diretti a migliorare o a mantenere di buon livello le condizioni psico-sociali degli Ospiti, favorisce la relazione interpersonale, organizza interventi singoli o di gruppo volti alla stimolazione cognitiva, accompagna gli Ospiti al di fuori della struttura per l'effettuazione di gite sul territorio, brevi passeggiate, o commissioni. Per le uscite è richiesta la disponibilità di idoneo mezzo messo a disposizione dall'Appaltatore.

16.5. Considerati i profili propriamente educativi del servizio per come pianificato dalla Stazione Appaltante, il Personale dovrà preferibilmente essere in possesso di laurea in scienze dell'educazione iscritti all'Albo o corsi post diploma di educatori professionali ed avere spiccate attitudini relazionali nei confronti della persona anziana. In alternativa si considerano come accettabili risorse aventi titolo di psicologo o attestato di animatore sociale o similare, caratterizzate dalle specifiche capacità citate nel paragrafo precedente.

16.6. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano alcune funzioni proprie del servizio di animazione da svolgersi in appalto:

• attività inerenti alla programmazione e gestione del servizio, nonché alla predisposizione e applicazione dei piani individualizzati:

- collaborazione alla redazione ed esecuzione dei PAI;
- partecipazione a riunioni, equipe multidisciplinari periodiche e straordinarie, PAI;
- continuo scambio informativo con Direttore Sanitario, Direttore di Struttura, Coordinatori, Referenti e con le altre risorse;
- registrazioni documentali e compilazione schede di rilevazione;
- osservazione e raccolta delle informazioni relative ai comportamenti ed ai bisogni di ogni ospite e segnalazione dei problemi evidenziati nel corso della propria attività;
- interventi diretti a favore la vita di relazione:
 - impegno nel facilitare le relazioni con il nucleo familiare, con gli altri Ospiti, coi volontari, con i servizi tutelari e sanitari, etc.
 - partecipazione attiva all'accoglienza in Struttura dei nuovi Ospiti, con aiuto e sostegno al momento dell'ingresso del nuovo utente al fine di favorire l'integrazione con gli altri Ospiti, con il Personale e per la conoscenza degli spazi e dei servizi;
 - accompagnamento, in collaborazione con i Volontari, alle funzioni religiose presso la cappella;
 - organizzazione e accompagnamento a feste, pranzi, gite e altre attività promosse dalla stazione appaltante;
 - pianificazione predisposizione di attività ludico-ricreative, di stimolazione cognitiva e corporea in sinergia con il servizio fisioterapico;
 - organizzazione di eventi in collaborazione con le Associazioni del Territorio;
 - predisposizione e attuazione di progetti sul singolo Ospite;
- assistenza nelle attività quotidiane all'Ospite
 - assistenza attiva, supervisione e controllo nell'alimentazione di singoli Ospiti;
 - collaborazione attiva nell'idratazione agli Ospiti;
- funzioni afferenti a rapporti professionali e non con soggetti esterni:
 - tenuta rapporti con Associazioni del Territorio;
 - contatto con i familiari e loro coinvolgimento nelle attività e progetti;

16.7. Il servizio di animazione, attivo in orario diurno, prevede indicativamente il seguente monte ore, su base settimanale: n°25 ore settimanali per tutto l'anno.

16.8. In occasione dell'organizzazione di eventi specifici (festività religiose, feste di compleanno, eventi offerti dalle Ass. di volontariato operanti sul territorio), può essere richiesta l'apertura del servizio anche nel fine settimana o durante le festività. Gli eventi citati vengono programmati principalmente in settimana salvo alcune date vincolate dalle disponibilità dei volontari delle Associazioni collaboranti con le strutture.

16.9. l'Appaltatore deve garantire la costante, tempestiva e integrale copertura dei turni in caso di assenze del Personale, programmate e non.

16.10. Agli ospiti devono essere garantite le prestazioni socio/sanitarie/assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale (vigente e futura) in materia. L'Appaltatore deve garantire a tutto il personale impegnato in turno, addetto all'assistenza continuativa e vigilanza durante i pasti, la fruizione gratuita del relativo pasto, senza esecuzione di pausa, da consumarsi in via breve a rotazione durante il pasto degli utenti

16.11. L'Appaltatore dovrà provvedere alla completa fornitura di tutti i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività ordinarie richieste dal servizio;

Art. 17. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

17.1. Formano oggetto del servizio tutte le operazioni atte ad assicurare la piena efficienza delle Residenze Socio Sanitarie dal punto di vista dello stato igienico ambientale.

Il servizio dovrà riguardare uno spazio complessivo netto di circa mq. 1420 (compresi spazi cucina, magazzini e guardaroba-lavanderia), con esclusione degli uffici comunali al piano terra della Struttura e dell'area ad uso del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) dell'ASL (servizio già affidato a soggetto terzo).

Si allegano al presente capitolato a titolo informativo le planimetrie dei locali della RSA.

Come anticipato nel precedente art. 11.8 e nello specifico allegato al capitolato, che ne forma parte integrante e sostanziale, i cui contenuti qui si richiamano integralmente, il presente appalto integra i Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto Ministeriale DM 29 gennaio 2021– CAM per l'affidamento di servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (Allegato 2), nonché eventuali aggiornamenti.

L'Appaltatore è tenuto quindi a rispettare i CAM per l'intera durata del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'Appaltatore ed a suo rischio. E' a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti i prodotti/materiali/attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, quali a titolo indicativo e non esaustivo quelli all'elenco allegato al capitolato e quelli elencati di seguito:

- detergenti: per le pulizie ordinarie e periodiche/straordinarie;
- attrezzature: scope tradizionali, "papere" con fascia monouso, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, ecc.

Tutte le attrezzature di lavoro e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme di legge applicabili in materia e dei CAM sopra richiamati e dovranno essere rispettati gli obblighi previsti dal Capo I, Titolo III del D. Lgs.81/08.

Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa "**Scheda di Sicurezza**" prevista in ambito U.E. L'impresa fornirà alla direzione dell'Ente le schede di sicurezza, certificazioni e dichiarazioni di conformità dei prodotti/attrezzature che verranno impiegati nello svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a rispondere per tutti i danni provocati dall'utilizzo dei materiali difettosi o del loro uso erraneo e/o improprio.

Durante tutta la durata dell'appalto, eventuali macchinari ed attrezzature utilizzate per il servizio in discorso dovranno essere mantenute in condizioni ottimali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Sono richieste altresì specifiche azioni formative rivolte al personale addetto, ai sensi di quanto previsto dai CAM sopra richiamati e dal D. Lgs n. 81/08 .

Il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni minime giornaliere, non escludendo quanto necessario per la funzionalità e fruibilità della Struttura:

- la raccolta e l'allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie in particolare lo smaltimento dei **sacchi immondizia** contenenti rifiuti diversi, compresi presidi per l'assorbimento monouso utilizzati dagli utenti, almeno 4 volte al giorno a partire dalle ore 8.30 e sino alle ore 20.00;
- la scopatura e il lavaggio manuale dei pavimenti di tutti i **servizi igienici dei nuclei camere** almeno una volta al giorno, e comunque a ripetersi per oggettivi stati di necessità, prevedendo per ciascun servizio igienico almeno un doppio ricambio d'acqua nel secchio mop con il fine di raccogliere tutti i residui di liquidi biologici eventualmente dispersi;
- la pulizia e disinfezione dei **bagni assistiti**, di tutti i sanitari e dei relativi comandi idraulici, nonché piastrelle retrostanti i sanitari medesimi, specchi, maniglie e maniglioni ed ogni altra suppellettile, con idonei prodotti;

- la pulizia e disinfezione, almeno due volte al giorno (ora pranzo e dopo cena), in ogni **bagno delle aree giorno** di tutti i sanitari e dei relativi comandi idraulici, nonché piastrelle retrostanti i sanitari medesimi, specchi, maniglie e maniglioni ed ogni altra suppellettile, con idonei prodotti disinfettanti, prodotti ammoniacali e disincrostanti, ecc. ;
- la scopatura, compresi le superfici sotto i letti, i comodini (carrellati), e il lavaggio manuale dei pavimenti delle **camere da letto**;
- la pulizia e la disinfezione di maniglie di porte e finestre delle camere e degli annessi corridoi e soggiorni;
- la scopatura e il lavaggio manuale dei pavimenti di **corridoi, soggiorni di nucleo, atri, cucinotti di nucleo, locale parrucchiere**, e di tutte le aree ricomprese nei nuclei camere e nei relativi pianerottoli, nonché lo spolvero delle suppellettili, tavoli, radiatori ecc.;
- la scopatura delle **aree comuni**, delle **palestre**, delle **infermerie**, degli atri, almeno una volta al giorno; il lavaggio del pavimento con frequente cambio acqua, (in orario serale, successivo alla cena);
- la scopatura e lavaggio del pavimento, almeno due volte al giorno, della **sala da pranzo**, dopo i pasti principali (pranzo e cena), oltre a ulteriore scopatura e lavaggio macchie dopo la prima colazione;
- scopatura e lavaggio pavimenti degli **spogliatoi** (giornaliera), nonché il controllo e la pulizia di ogni locale della Residenza, **vani, scale** e spazi serventi (si intendono esclusi i locali centrale termica, quadri elettrici, generatore, locale macchine ascensore). In tutti i locali si dovrà garantire un'accurata spolveratura quotidiana degli ambienti e degli arredi;
- pulizia e sanificazione della **camera mortuaria**;
- la pulizia ciclica, in modo tale da fornire completa copertura di tutti i locali, ivi compresi vetri e telai delle finestre;
- la pulizia semestrale delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolatura mediante detersione e spolveratura;

La bonifica di tutti i locali delle strutture, comprensiva di interventi ordinari e straordinari di disinfestazioni da animali infestanti e derattizzazione rimane a carico della Stazione Appaltante;

In aggiunta a quanto sopra specificato e a quanto eventualmente sarà indicato nell'offerta tecnica in fase di gara, è contemplata ogni altra prestazione di pulizia degli ambienti eventualmente richiesta dal Responsabile di Struttura o suo delegato in caso di fatti o eventi a carattere eccezionale, ovvero qualora si riscontrassero pavimenti, sanitari, suppellettili sporche in modo indecoroso.

La pulizia dei locali deve essere effettuata in orari tali da non disturbare la quiete degli ospiti delle residenze o da non arrecare incomodo agli operatori addetti agli altri servizi connessi al funzionamento della Residenza stessa.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto della normativa di sicurezza anche ai fini di tutelare, oltre che i lavoratori della Ditta appaltatrice, i dipendenti del committente e quelli di altre ditte appaltatrici di altri servizi, nonché gli ospiti della struttura (es. utilizzo di cartello segnalatore dei pavimenti bagnati; l'adozione di idonee misure per prevenire il rischio di scivolamento; esecuzione delle operazioni di pulizia in quota mediante appropriate misure di sicurezza sia per quanto riguarda il rischio di caduta per l'operatore sia per quanto riguarda il rischio di caduta di materiale dall'alto, ecc...).

Detto personale si raccorda in via prioritaria con il Coordinatore di gestione dei Servizi dell'Appaltatore.

Per il lavaggio/asciugatura/stiratura dei materiali usati in fase di esecuzione del servizio di pulizie (panni – stracci – ecc.) l'Appaltatore potrà usufruire dei locali e delle attrezzature/macchinari di proprietà dell'Ente. Si precisa che qualunque guasto o anomalia tecnica attribuibile ad uso improprio o inadeguato di macchinari/attrezzature/locali, riconducibile all'esecuzione dell'attività descritta, verrà addebitato all'impresa Appaltatrice.

L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale all'**allontanamento dei rifiuti prodotti** in tutti i servizi e in tutti i locali della Struttura. Detti rifiuti, da collocarsi negli appositi sacchi forniti dall'Appaltatore stesso, dovranno essere trasportati nei raccoglitori dei rifiuti in dotazione alla struttura, collocati negli spazi dedicati organizzati all'interno del cortile della Struttura.

La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I servizi non eseguiti a regola d'arte o in modo non conforme alle specifiche indicate, saranno fatti rifare a cura e spese dell'Appaltatore.

Il monte ore su base settimanale degli addetti al servizio di pulizia ed igiene degli ambienti è pari a 70 ore settimanali. Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì alla domenica 365 giorni all'anno.

Art. 18. SERVIZIO DI FORNITURA E RICONDIZIONAMENTO BIANCHERIA PIANA E TOVAGLIATO.

18.1. All'Appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità inerente la gestione del servizio di fornitura e ricondizionamento biancheria piana e tovagliato.

18.2. Come anticipato nell'art. 11.8 del presente capitolato, l'appalto integra i seguenti Criteri Ambientali Minimi, come specificati nel relativo allegato 5:

- Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili di cui al DM del 9 dicembre 2020 Allegato 1 e smi;
- Criteri Ambientali Minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale” di cui al DM 30 giugno 2021 e smi.

18.3. La fornitura della biancheria piana e tovagliato, come anticipato all'art. 2.7 del presente capitolato, è a carico dell'Appaltatore. Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali materiali richiesti:

- kit letto: lenzuolo singolo inferiore, lenzuolo singolo superiore, federa a sacco per guanciaie con risvolto ferma cuscino, traversa sanitaria, coprimaterasso con angoli (ad integrazione e sostituzione di quelli messi a disposizione dalla stazione appaltante), copriletto;
- kit bagno: telo doccia, asciugamano grande, asciugamano piccolo;
- tovagliato: tovaglia tavolo, coprimacchia.

Il colore di tutti gli elementi che compongono la biancheria piana deve essere il bianco, con la sola esclusione dei copriletti;

L'Appaltatore dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, la corretta manutenzione dei capi e la tempestiva sostituzione e il reintegro di quelli danneggiati, difettosi, deteriorati per l'uso e/o per le modalità di lavaggio e ritenuti non più utilizzabili.

18.4. L'Appaltatore, oltre alla fornitura, deve garantire il servizio di **ricondizionamento**, che comprende il lavaggio, disinfezione e sanitizzazione, asciugatura, stiratura, manutenzione e piegatura della biancheria piana e tovagliato forniti dallo stesso e di quella di proprietà della Stazione Appaltante (coprimaterasso, coperte di lana, piumini sintetici, cuscini). Il servizio può essere garantito anche tramite servizi di lavanolo nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale del 09 dicembre 2020 e smi.

Sono a carico dell'Appaltatore carrelli roll container per la movimentazione della biancheria, i sacchi per la raccolta della biancheria sporca (compresi quelli idrosolubili per la biancheria contaminata) le confezioni in cui deve essere riconsegnata la biancheria piana pulita.

Il prelievo della biancheria piana da sottoporre a ricondizionamento e la riconsegna della stessa dovrà avvenire tramite due accessi alla settimana. In caso di temporanee necessità ed emergenze si richiederà di garantire un accesso aggiuntivo.

Art. 19. SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA E GUARDAROBA

19.1. All'Appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità inerente la gestione del servizio lavanderia, stireria e guardaroba.

19.2. Come anticipato nell'art. 11.8 del presente capitolato, l'appalto integra i seguenti Criteri Ambientali Minimi, come specificati nel relativo allegato:

- Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili di cui al DM del 9 dicembre 2020 Allegato 1 e smi;

19.3. Il **servizio di lavanderia**, stireria e guardaroba dovrà essere svolto a favore degli ospiti delle RSA, nel numero attuale di 72 ospiti, oltre a divise del personale e tendaggi, fodere divani, coperte di lana della Struttura ecc., soggetti a lavaggio a macchina.

19.4. Fanno parte del servizio di lavanderia le seguenti attività:

- lavaggio con asciugatura e stiratura degli effetti personali degli ospiti;
- lavaggio con asciugatura e stiratura della biancheria dei servizi generali interni alla struttura residenziale (tovaglie, tovaglioli, asciugamani, tende, fodere divani ecc...), nonché il riposizionamento di tende e fodere divani;
- riconsegna indumenti e riordino armadi ospiti;
- riordino e pulizia locale lavanderia, stireria;
- pulizia esterna delle attrezzature della lavanderia e stireria;
- lavaggio divise del personale, con procedura separata rispetto agli altri effetti;
- compilazione su apposito modulo dell'inventario ed etichettatura a caldo della biancheria all'ingresso di ogni nuovo ospite;

La Stazione Appaltante mette a disposizione un'etichettatrice a caldo. Resta a carico dell'Appaltatore la fornitura di etichette ed altro materiale di consumo eventualmente necessario, come da elenco, redatto a titolo indicativo e non esaustivo, allegato al presente capitolato.

Il servizio di lavanderia dovrà essere effettuato a regola d'arte e garantire l'eliminazione di qualsiasi forma di sporco e di odore.

Per la raccolta ed il lavaggio degli effetti letterecchi contaminati, dovranno essere usati appositi sacchetti idrosolubili per biancheria sporca la cui fornitura è a carico dell'Appaltatore.

19.5. L'appaltatore è obbligato nell'orario di servizio al trattamento di tutti i capi di biancheria, letterecchia e personale richiesti per garantire il costante ricambio degli effetti sporchi o bagnati secondo le necessità di ciascun ospite.

19.6. Il ricambio della biancheria dovrà essere particolarmente curato in presenza di ospiti incontinenti per una evidente ragione igienica di prevenzione e di decoro.

19.7. Il lavaggio della biancheria e le operazioni connesse dovranno essere eseguite utilizzando prodotti di cui l'O.E. in sede di gara si impegna a trasmettere, con le modalità e tempi previsti nel Disciplinare, le Schede di Sicurezza;

19.8. Il **servizio guardaroba** comprende la riconsegna della biancheria dell'ospite, dei servizi generali e degli effetti letterecchi nei nuclei di riferimento e piccoli interventi di cucitura e di rammendo degli stessi.

19.9. La Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione si riserva:

- il controllo della biancheria consegnata per il trattamento e di quella pulita in ricevimento;
- la verifica che gli effetti ricevuti siano in buono stato di confezione e manutenzione, ben lavati, asciugati e stirati.
- la verifica di un adeguato ciclo e ritmo di esecuzione degli interventi, tali da disporre sempre di una adeguata dotazione di biancheria personale e piana;

19.10. Il servizio dovrà essere prestato a regola d'arte, con l'impiego di personale ben addestrato e diretto dal Coordinatore della gestione dei servizi dell'Appaltatore.

19.11. Gli orari dei servizi verranno preventivamente concordati con la Stazione Appaltante in modo da garantire il regolare espletamento delle attività oggetto dell'appalto, nonché la quotidiana disponibilità di indumenti, biancheria piana, ecc. per gli ospiti.

19.12. Il servizio deve essere articolato in almeno 6 gg settimanali per tutto l'anno festività comprese e il monte ore settimanale degli addetti al servizio guardaroba sarà pari a n 36 ore.

19.13. L'Appaltatore dovrà fornire a suo carico, tutti i materiali di consumo (con l'esclusione dell'energia elettrica, gas e dell'acqua calda), e le attrezzature occorrenti allo svolgimento del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Etichette per etichettatrice a caldo;
- Detersivi, detergenti, disinfettanti ecc..;
- Ferri da stiro e stendi biancheria ad integrazione e/o sostituzione di quelli forniti al momento dell'avvio del servizio dalla stazione appaltante;
- Carrelli per il trasporto della biancheria piana, tovagliato, indumenti ecc...ad integrazione e sostituzione di quelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante al momento dell'avvio del contratto;
- Sacchetti per la raccolta della biancheria piana, tovagliato, indumenti sporchi, compresi quelli idrosolubili per gli effetti contaminati;

19.14. La manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuale sostituzione dei macchinari concessi in comodato d'uso presenti nei locali lavanderia, e di proprietà dell'Ente resta a carico dello stesso, salvo loro danneggiamento a causa di un uso scorretto da parte degli operatori addetti ai servizi. Le eventuali attrezzature fornite dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica dovranno essere conformi alla vigente normativa e saranno soggette al controllo da parte della Stazione Appaltante che, se non idonei potrà rifiutarne l'uso; in tal caso la ditta provvederà a sostituirli. Le manutenzioni ordinarie, straordinarie e sostituzioni delle apparecchiature offerte dall'Appaltatore rimangono in capo allo stesso.

19.15. L'aggiudicatario risponde per danni procurati ai capi di proprietà della RSA o degli ospiti durante l'esecuzione delle attività di cui sopra. Degli effetti eventualmente mancanti o comunque deteriorati dal personale dell'Appaltatore, sarà presa debita nota ed il prezzo di stima dei singoli effetti sarà detratto dall'importo fatturato mensilmente laddove i famigliari degli utenti facciano richiesta di rimborso/sostituzione ed in ogni caso sempre per gli effetti della RSA.

Art. 20. SERVIZIO DI PARRUCCHIERE– MANICURE E PEDICURE

20.1. Il servizio deve garantire prestazioni di parrucchiere secondo quanto previsto dalla D.G.R.n. 45-4248 del 30 luglio 2012 e smi, relativamente a n. 52 utenti (tutti gli ospiti, esclusi quelli in regime di continuità assistenziale).

20.2. Il servizio prevede taglio, previa lavatura dei capelli, messa in piega (per le sole donne), di norma con cadenza mensile. Il materiale d'uso e gli strumenti sono a carico della ditta Aggiudicataria, restano in comodato d'uso i caschi asciugacapelli e l'arredo. E' a carico dell'Appaltatore la fornitura di asciugacapelli elettrici ad integrazione e/o sostituzione di quelli attualmente in uso messi a disposizione dall'Ente.

20.3. Le prestazioni si dovranno realizzare in idonei locali, fatto salvo per gli ospiti allettati.

20.4. L'orario di esecuzione delle prestazioni dovrà essere ricompreso tra le ore 9 e le 12 o subordinatamente tra le ore 14 e le 17. Assenze non superiori a giorni 7 non richiedono la sostituzione del personale, fatto salvo recupero delle prestazioni non effettuate o conguaglio nei pagamenti. Il parrucchiere dovrà garantire la pulizia, il riordino e la sanificazione delle attrezzature e dei lavandini dopo ogni attività.

20.5. Il servizio di Manicure e Pedicure prevede l'esecuzione, con cadenza di circa 30 gg, a tutti gli utenti del taglio e cura delle unghie di mani e piedi, eliminazione di callosità e altre cheratosi podaliche. Il Servizio è reso secondo le indicazioni e prescrizioni del PAI e di altri strumenti di programmazione igienica stabiliti dal Coordinatore della gestione del servizio di cui all'art. 23 Il Servizio è reso da personale in possesso di titoli professionali specifici per il servizio da rendere. Il personale, laddove riscontrasse problematiche rilevanti, a carattere sanitario, segnalerà immediatamente il problema all'Infermiera di Nucleo presente in servizio, senza intervenire di sua iniziativa.

Art. 21. SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE E SERVIZI GENERALI

21.1. L'addetto alla minuta manutenzione e servizi generali si occupa dell'ordinaria manutenzione (salvo interventi che richiedono maggior specializzazione ed il ricorso ad idraulico, elettricista, ditta per lo spurgo tubature, ecc...che rimangono a carico della Stazione Appaltante, salvo danni cagionati dal personale dell'Appaltatore per negligenza, imperizia e imprudenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto).

21.2. Si occupa inoltre della cura e della sistemazione dei magazzini e dello stoccaggio negli stessi del materiale fornito dall'Appaltatore (materiale di consumo, biancheria piana ecc) e dall'ASL (ad. es. fornitura pannoloni).

21.3. L'addetto si occuperà inoltre di altri servizi operativi che si dovessero rendere necessari per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto ed il buon funzionamento della struttura quali, a titolo indicativo e non esaustivo: spostamento di suppellettili presenti nella RSA, supporto operativo al personale addetto ai servizi della RSA per la sanificazione/pulizia in casi di emergenza (perdite d'acqua ecc...), flussaggi acqua nell'ambito di prevenzione della legionellosi ecc...

21.4. Il servizio deve essere articolato in almeno 3 gg settimanali e il monte ore sarà indicativamente n. 5 ore settimanali, in base alle esigenze della struttura, comprensive eventualmente del servizio trasporto farmaco e campioni/referti, previa apposita formazione.

Art. 22.SERVIZIO DI RECEPTION E SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL COORDINAMENTO

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio "*reception e supporto amministrativo al coordinamento*", con sede presso l'ufficio sito nella RSA "Samonini Rozio Balassi" di Domodossola, che prevede le seguenti funzioni:

- (a) gestione della portineria, fornendo indicazioni di accesso agli afferenti e comunicando con i reparti/personale richiesti;
- (b) gestione delle chiamate telefoniche. Fornire le informazioni di base relative alla Struttura, gli orari di accesso, gli orari degli uffici e di ricevimento delle diverse figure professionali; trasferire le telefonate al servizio/reparto/nucleo opportuno;
- (c) battitura di testi, inviti, locandine, ecc. su PC fornito dall'appaltatore;
- (d) minuta amministrazione contabile (registrazioni, conteggi, ecc.)
- (e) contatti e rapporti con il consulente informatico per la gestione del server e degli indirizzi informatici;
- (f) supporto amministrativo al Coordinatore di gestione dei Servizi, Coordinatore infermieristico e

- collaborazione operativa al Responsabile di Struttura;
- (g) scambio email con servizi interni ed esterni;

L'addetto al servizio, dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e conoscenza del pacchetto Office.

Il servizio deve essere articolato in almeno 4 gg settimanali e il monte ore dell'addetto al servizio sarà n. 20 ore settimanali, in base alle esigenze della struttura, comprensive eventualmente del servizio trasporto farmaco e campioni/referti, previa apposita formazione.

Art. 23. COORDINAMENTO DI GESTIONE DEI SERVIZI

23.1. L'Appaltatore deve garantire la dotazione di una figura di Coordinamento della gestione dei Servizi oggetto del presente Capitolato e di un supporto allo stesso tramite la figura di cui all'art 22.

23.2. Il personale addetto al Servizio, dovrà essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore con preferibilmente pregressa formazione OSS o sanitaria e un'esperienza minima di cinque anni nella funzione;

23.3. La figura così individuata, è esterna a funzioni di turnazione, avrà funzione organizzativa, di raccordo ma anche di concreta operatività sul campo, dovrà garantire la presenza in orari diurni flessibili, su 5 gg/settimanali, atti a permettere adeguata supervisione e coordinamento dei servizi e idoneo raccordo con il Responsabile dell'Appalto di cui all'art. 24;

23.4. Il Servizio deve essere organizzato in modo tale da garantire la reperibilità sulle 24 ore da lunedì a domenica per ogni giorno dell'anno, comprese le festività. In caso di temporanea assenza del coordinatore, la figura dovrà essere tempestivamente sostituita.

23.5. Le aree peculiari su cui verte l'attività del coordinamento di gestione all'interno della RSA sono:
-la gestione del personale; predisposizione turnistica; la programmazione; la sicurezza; la valutazione; la formazione; la pianificazione, la gestione e il controllo della documentazione alle quali si aggiungono le attitudini proprie del professionista ad esplicare attività: manageriali; di leadership, assistenziali;

23.6. La presenza in struttura del Coordinatore della gestione del servizio è prevista per un monte ore minimo di n.38 ore settimanali, oltre alla garanzia di reperibilità sulle 24 ore, da lunedì a domenica, tutti i giorni dell'anno comprese le festività.

Art. 24. RESPONSABILE DELL'APPALTO

Sono a carico dell'Appaltatore le spese del Responsabile dell'appalto. Detta attività è diversa dal Coordinamento della gestione del servizio, e non può essere svolta dal predetto personale né da altro personale in regime di orario di prestazione socio-sanitaria e comunque nei tempi richiesti dai parametri regionali e dal presente capitolato.

L'impresa dovrà comunicare prima dell'inizio dell'appalto il nominativo del Responsabile dell'appalto al quale competerà la conduzione di incombenze ed adempimenti relativi alla gestione del contratto nonché la cura dei rapporti con l'Ente.

Il Responsabile individuato farà da interfaccia con il Direttore dell'Esecuzione e con il Responsabile di Struttura.

Vige obbligo per l'Appaltatore di garantire la presenza di proprio rappresentante (Responsabile dell'appalto), almeno in 1 accesso settimanale di mezza giornata presso la RSA, mattino o pomeriggio, per almeno 4 ore, in giorni di norma prefissati e concordati con il Direttore dell'esecuzione.

Il responsabile indicato (o suo sostituto, individuato e segnalato all'Ente) dovrà essere reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Art. 25. PERSONALE

25.1. L'Appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto con proprio personale regolarmente assunto, fisicamente idoneo alle mansioni richieste ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al loro impiego, richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché dal presente capitolato.

25.2. L'Appaltatore dovrà utilizzare personale in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta), che osservi diligentemente le norme;

25.3. L'Appaltatore si impegna a sostituire il personale che, per fondati motivi, risultasse inadeguato ai compiti assegnati o incapace di comprendere ed uniformarsi alla cultura assistenziale e di equipe dell'Ente.

25.4. L'Appaltatore, entrò 15 giorni dall'aggiudicazione, dovrà fornire al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto alle attività, con le seguenti indicazioni:

- Generalità e documento d'identità del lavoratore;
- Qualifica professionale;
- Curriculum Vitae;
- Titoli di studio ed iscrizione ai relativi Albi professionali, ove richiesto dalla normativa vigente;
- Posizione contrattuale;

L'elenco trasmesso dovrà essere aggiornato e trasmesso alla Stazione Appaltante entro 5 giorni da ogni variazione e dovrà essere corredato da autodichiarazione del Datore di Lavoro per l'Appaltatore, attestante, per ogni singolo operatore, il possesso dell'idoneità sanitaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

25.5. L'Appaltatore dovrà corrispondere al personale impiegato, **lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali**, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, il trattamento giuridico, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dal CCNL di riferimento indicato nel presente capitolato espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

25.6. In particolare, L'Appaltatore dovrà procedere nei termini di legge al versamento dei contributi previdenziali sull'importo del salario pieno sia per i lavoratori dipendenti, sia, nel caso di cooperative, per i soci lavoratori.

25.7. L'Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, quelle sanitarie, di prevenzione e sicurezza applicabili nei confronti delle persone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo. Gli operatori addetti al Servizio dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

25.8. L'Appaltatore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi, a qualsiasi titolo, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

25.9. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

25.10. In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altre cause di forza maggiore il servizio dovrà essere comunque assicurato, garantendo il contingente per i servizi minimi essenziali, previsti dalle normative vigenti.

25.11. L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri operatori eventuali crediti vantati dai medesimi, escludendo la responsabilità dell'Ente per gli stessi e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'Ente stesso.

25.12. L'Appaltatore fornirà trimestralmente, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. L'Appaltatore si impegna a permettere la visione del Libro Unico del Lavoro e di ogni altra documentazione (copia dei bonifici di versamento delle retribuzioni) inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori dell'Ente sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese.

25.13. Il rapporto operatore/utenti ed il numero degli operatori addetti ai Servizi dovrà sempre essere almeno quello fissato dalle D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248 e smi, maggiorato dei parametri previsti dal presente capitolato e da quanto eventualmente indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, salvo nei casi di modifica del Contratto, in relazione ai quali dovranno essere adeguati di conseguenza per una corretta esecuzione dell'Appalto.

25.14. Gli operatori dell'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l'obbligo di disponibilità alla collaborazione con altri operatori, necessaria per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, **prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente.**

25.15. L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

25.16. L'Appaltatore ha l'obbligo di far sì che tutto il proprio personale:

- (a) vesta decorosamente, indossando la divisa adottata per gli operatori dei vari servizi che dovrà essere di colore diverso per ogni figura professionale al fine di permetterne inequivocabilmente la distinzione degli operatori assegnati ai vari servizi;
- (b) sia dotato di cartellino di riconoscimento con foto ben visibile;
- (c) conosca e rispetti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato; dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso (Allegato al presente capitolato);
- (d) operi, nell'assistenza personale degli ospiti, con l'uso di idonei DPI, da sostituire per ogni ospite e tipologia di attività;
- (e) si attenga a quanto previsto dalla normativa in merito ai divieti di fumo;
- (f) rispetti le norme di buona gestione vigenti nell'Ente per il contenimento dei costi;
- (g) instauri rapporti con gli utenti nel pieno rispetto della massima correttezza, della dignità e dell'integrità della persona;
- (h) rispetti gli orari di servizio predefiniti, sia in fase di pianificazione periodica che modificati per esigenze di servizio;
- (i) non utilizzi né abbia con sé, durante l'orario di servizio, telefoni cellulari;
- (j) non effettui riproduzione musicale o quant'altro non sia autorizzato dal Coordinatore del Servizio per l'Appaltatore in accordo con il Responsabile di struttura o non sia pertinente al servizio di appartenenza;
- (k) non utilizzi per motivi personali gli apparecchi telefonici/informatici/fotocopiatori in dotazione presso l'Ente;

25.17. Il personale rimane altresì vincolato al segreto professionale, al rispetto della "privacy" dell'ospite ed alle norme sulla trasparenza.

25.18. Sono a carico dell'impresa le spese relative:

- (a) alla dotazione del vestiario del personale (camici, casacche e pantaloni di foggia e colore differente per ogni figura professionale), grembiuli e cuffie monouso per la distribuzione pasti, calzature adeguate ed a norma con quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori;
- (b) alla fornitura a tutti gli operatori impegnati e previsti per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto di idonei dispositivi di protezione individuale disposti dalla legge per i compiti

- assegnati ed espletati ed eventualmente necessari per emergenze;
- (c) alla fornitura di un cartellino ben visibile riportante identificativo dell'operatore, foto, qualifica rivestita, ragione sociale del proprio datore di lavoro e servizio di appartenenza;
 - (d) alla fornitura a tutti i dipendenti, compresi anche quelli impiegati nei servizi di sostituzione, di apposito badge da sottoporre alla visione del Direttore dell'Esecuzione al termine di ogni mese anche al fine di eventuali rendicontazioni;
 - (e) alla formazione del personale così come indicato all'art. 27
 - (f) allo svolgimento di controlli medici preliminari e periodici, rivolti al proprio personale, dal quale risulti l'idoneità alla mansione. Il personale dovrà essere regolarmente sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - (g) alla pianificazione di incontri periodici, riunioni di equipe con cadenza almeno bimestrale con il proprio personale e con la partecipazione del Responsabile di Struttura e della Direzione Sanitaria, per le funzioni previste dalla DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012 e smi, in orari idonei e senza interruzione del servizio (ad es. ore 14,00 personale smontante/montante di turno), senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto computate nelle spese generali.
- 25.19.** L'Appaltatore deve mettere a disposizione del proprio personale, tramite la figura del Coordinatore di gestione dei servizi di cui all'art. 23, tutti i documenti tecnici del contratto in modo che gli addetti ai servizi possano consultarli ogni qualvolta ritenuto necessario.

Art. 26.SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

26.1. L'Appaltatore si impegna a sostituire il personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scadente competenza tecnica, scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole e la cultura aziendale dell'Ente, scadenti rapporti con gli utenti e i loro famigliari, maltrattamenti verbali agli utenti). La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

26.2. L'Appaltatore dovrà:

- (a) adottare tutte le misure atte a limitare il turn-over del personale e comunque gli opportuni accorgimenti affinché le eventuali rotazioni che si rendessero necessarie, non creino disservizi all'utenza.
- (b) adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, entro l'inizio del turno ed in ogni caso in tempo utile per il corretto espletamento dell'attività, comunicando tempestivamente e comunque entro 1 giorno via PEC, al Responsabile della Struttura e, se diverso, al Direttore dell'Esecuzione, la sostituzione fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi.
- (c) in occasione di ogni nuova assunzione, trasmettere via PEC alla Stazione Appaltante idonea documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e dal presente capitolato, entro le 48 ore antecedenti l'inizio del primo servizio presso la RSA, salvo in caso di sostituzioni di documentata urgenza fatto salva la responsabilità che rimane in carico all'Appaltatore. Non potranno accedere alla struttura, neanche per effettuare affiancamento/formazione, operatori non in possesso di tali requisiti. Nel caso di personale già assunto al momento dell'avvio del servizio, tale verifica verrà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione al momento della consegna del servizio all'Appaltatore
- (d) Non potranno accedere alla struttura, neanche per effettuare affiancamento/formazione, operatori non in possesso dei suddetti requisiti;
- (e) garantire l'affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell'Ente. Detto affiancamento dovrà avere una durata di almeno 5 giorni lavorativi e sarà a totale

carico dell'Appaltatore.

Art. 27. FORMAZIONE DEL PERSONALE

27.1. L'Appaltatore dovrà eseguire una formazione iniziale, già considerata nelle spese generali, sui diversi Servizi dell'Appalto, a tutto il personale assegnato al servizio, al fine di renderlo edotto circa le circostanze e le modalità previste nel presente capitolato ed adeguare il Servizio agli standard di qualità in esso previsti. Al corso da tenersi presso l'Ente parteciperà anche personale incaricato dal Comune. A tal fine l'Appaltatore informerà preventivamente l'Ente circa il giorno e l'ora del corso.

27.2. L'Appaltatore dovrà provvedere, nel corso dell'appalto, alle attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura socio-assistenziale e di rilievo sanitario e igienico, nonché relativamente alla sicurezza sul lavoro D. lgs. 81/2008 e successive integrazioni, primo soccorso e all'igiene alimentare D.Lgs 193/2007, in favore dei propri operatori ciascuno per le competenze richieste.

27.3. In modo particolare il personale dovrà essere munito di specifico attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio in ambienti a rischio elevato" ovvero, tale attestato, dovrà essere conseguito nel termine massimo di 6 mesi dall'inizio dell'Appalto a cura e spese dell'Appaltatore per il numero di operatori individuati nel piano di sicurezza dell'Ente e comunque garantendo sempre la presenza di almeno un dipendente formato, munito di apposito attestato, in ogni nucleo, per ogni turno;

27.4. in ogni turno deve essere presente almeno una unità OSS in possesso di attestato di corso di Primo Soccorso;

27.5. L'attività formativa annua di cui al precedente punto 30.1, lettera d), in aggiunta a quelle relative alla sicurezza, antincendio e all'HACCP (per le figure per le quali è richiesto), dovrà essere effettuata per un minimo di n. 12 ore in sede per personale sanitario oltre al raggiungimento di adeguati crediti ECM, n. 24 ore (entro e fuori sede) per il personale OSS, n. 4 ore per altre figure (con esclusione dell'addetto alla minuta manutenzione), per ogni addetto, secondo programmi condivisi con il Direttore dell'Esecuzione.

27.6. Il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione resta a carico dell'impresa aggiudicataria essendo stata prevista nelle spese generali.

27.7. Per tutto il personale indicato nel capitolato e impiegato nei servizi si richiede inoltre:

- conoscenza della dislocazione dei quadri elettrici con capacità di interrompere e riattivare l'erogazione di corrente elettrica per zona e generale;
- conoscenza dell'articolazione dell'impianto termico (radiatori e termoconvettori), suddivisione per piani/aree, sistemi di parziale chiusura dei singoli elementi radianti o delle ventilazioni, nonché di dislocazione della caldaia;
- conoscenza del funzionamento, attivazione, regolazione e spegnimento mediante telecomandi dell'impianto di condizionamento termico;
- conoscenza dei punti di intercettazione e chiusura dell'acqua dell'impianto idraulico;
- conoscenza e capacità di governo degli impianti di allarme (antincendio, vie di fuga, campanelli di chiamata, ecc),
- conoscenza e capacità di intervento rispetto agli allarmi antincendio e agli interventi emergenziali connessi (in ogni turno deve essere presente almeno una unità OSS dotata di patentino VV.FF. di Addetto alla sicurezza e prevenzione incendi in strutture a rischio elevato e di possesso di attestato di corso di Primo Soccorso);

27.8. L'Ente favorisce lo svolgimento di tirocini scolastici da parte di università ed Enti di Formazione,

oltre che di tirocini di inserimento lavorativo promossi dai medesimi Soggetti Formatori, in particolare se avente finalità sociali, e alternanza scuola lavoro con gli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Le prestazioni poste in essere da studenti in ambito scolastico non concorrono al raggiungimento degli standard assistenziali previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato, mentre non è da escludersi che i tirocini di inserimento lavorativo possano anche riguardare le professionalità proprie di cui alla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012.

27.9. È richiesta all'Impresa affidataria la disponibilità a sottoscrivere Convenzioni con Istituti Scolastici, Universitari ed Enti Formatori, al fine di favorire l'apprendimento e l'inserimento lavorativo assumendosi, nei singoli casi, l'onere del tutoraggio. In tal caso i costi sono a carico dell'Appaltatore, così come eventuale estensione delle coperture assicurative all'uopo necessarie.

Art. 28. CLAUSOLE SOCIALI E OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

28.1. Nell'ambito dei Servizi di cui al presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, compatibilmente con la propria organizzazione, il personale già operante alle dipendenze dell'Operatore economico uscente, fatta salva diversa volontà delle persone stesse. Nell'Allegato 3 al presente Capitolato sono indicati i dati forniti dall'Appaltatore uscente, relativi al personale attualmente operante nella RSA.

28.2. In attuazione degli artt. 57, commi 1 e 2-bis, e art. 102, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegato II.3 del medesimo Codice, rispetto all'appalto operano i seguenti obblighi, declinati alla luce anche del Decreto del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2023 (per quanto applicabile, essendo stato originariamente promulgato con riferimento agli appalti e concessioni riservate ex art. 61 del Codice dei contratti pubblici e per effetto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 209/2024 esteso a tutti i contratti d'appalto e concessione):

- (a) nel caso di operatore economico che occupa più di 50 dipendenti, presentazione unitamente all'Offerta, a pena di esclusione e ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti pubblici, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- (b) nel caso di operatore economico (a) che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e (b) che non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, consegna al Comune, entro sei mesi dalla stipula del Contratto d'Appalto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità nel caso di operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 consegna al Comune, entro sei mesi dalla stipula del Contratto d'Appalto, di una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposto a carico dell'operatore economico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali

aziendali;

- (c) impegno espresso, già in sede di presentazione dell'Offerta, ad assumere una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nel rispetto dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida oggetto del Decreto del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2023;
- (d) assolvimento, già alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, degli obblighi in materia di lavoro delle persone disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

28.3. Nella gestione dell'appalto, l'appaltatore si obbliga, anche in ottemperanza all'art. 102, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, a garantire la stabilità del personale impiegato, applicando anche eventuali clausole sociali previste nei CCNL di gara o nel CCNL diverso ma comunque applicabile in quanto equivalente ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegato I.01.

28.4. Nella gestione dell'Appalto, l'Appaltatore si obbliga altresì, anche in ottemperanza all'art. 102, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL indicato negli atti di gara (o quello diverso del quale abbia allegato e dimostrato la equivalenza in sede di Offerta) e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'Offerta e per tutta la durata dell'Appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. A tal fine, l'Appaltatore garantisce altresì che le stesse tutele economiche e normative siano applicate, per tutta la durata dell'Appalto, anche ai lavoratori di eventuali subappaltatori. Infine, l'Appaltatore garantisce la propria attivazione contro il lavoro irregolare.

28.5. Sono a carico dell'Appaltatore i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuto manlevato ed indenne dall'appaltatore in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

28.6. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.

28.7. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art. 28, accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc., il Comune comunicherà all'Appaltatore, se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.

28.8. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento della necessaria documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, il Comune ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

28.9. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e s.m.i; il Comune non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

28.10. Il mancato versamento di importi contributivi costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso il Comune, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del

Codice dei contratti pubblici, l'emissione dei certificati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti. Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Le somme trattenute, se dovute, verranno direttamente versate dal Comune agli enti previdenziali e assicurativi, così come stabilito dal sopra citato art. 11 comma 6, del Codice.

28.11. Ai sensi dell'art.1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti pubblici:

- (a) in caso di violazione degli obblighi sopra specificati al punto 28.2, lett. (b), (c) e (d) è prevista l'applicazione di una penale fino al massimo di 1,5 per mille dell'importo contrattuale, in proporzione alla gravità;
- (b) la violazione dell'obbligo di cui al punto 28.2, lett. (b), determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Art. 29. AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO

Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, L'Appaltatore è obbligato a garantire il corretto passaggio di consegne al personale della nuova impresa subentrante.

Art. 30. ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

30.1. Le prestazioni di cui al presente Appalto, poste a totale carico dell'Appaltatore, che vi provvederà con propria organizzazione personale ad esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

- (a) Obbligo di trasmissione via email al Direttore dell'Esecuzione dei turni del personale almeno entro il 20 del mese precedente a quello di riferimento;
- (b) Obbligo di trasmissione via email al Direttore dell'Esecuzione dei rendiconti mensili delle ore erogate per ogni servizio;
- (c) obbligo di predisposizione ~~da parte della società aggiudicataria della gestione~~ di una relazione semestrale riguardante le fasi di realizzazione del progetto per la parte attinente ai servizi alla persona e separatamente per gli altri servizi;
- (d) organizzazione della formazione, obbligatoria e specialistica, del personale dipendente, fatte salve le docenze che possono essere offerte dal Comune e comunicazione entro il mese di febbraio di ogni anno del piano formativo annuale; Le ore di formazione del personale restano a totale carico dell'appaltatore e non possono essere portate in diminuzione del minutaggio dovuto da contratto;
- (e) gestione normativa ed economica del personale impiegato nei servizi;
- (f) acquisto di materiali di consumo per lo svolgimento dei servizi del presente appalto, già menzionati negli articoli del capitolato relativi ad ogni servizio;
- (g) le spese per la dotazione del Coordinatore di gestione dei servizi, assistente al coordinatore e Responsabile dell'appalto di linea telefonica mobile e di connessione dati
- (h) Connessione dati e dispositivi informatici utili per l'espletamento del servizio (computer a disposizione degli operatori/ dei servizi per le consegne sulla cartella socio sanitaria informatizzata e per l'espletamento delle proprie attività ecc.)
- (i) manutenzione e sostituzione delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'Appaltatore quali migliorie in sede di gara e utilizzate per l'erogazione dei servizi inclusa l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse;
- (j) le spese per il corredo necessario al personale impiegato, utilizzando divise che diversifichino le professionalità;

- (k) le spese comunque derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, o successivamente intervenute nella vigenza del contratto, per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio, ovvero tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008;
- (l) le spese contrattuali e di registrazione conseguenti all'appalto;
- (m) obbligo dell'Appaltatore di garantire la presenza, presso la RSA, di proprio rappresentante (Responsabile dell'appalto), diverso da tutto il personale che presta servizio nella RSA, in almeno 1 accesso settimanale di mezza giornata (almeno 4 ore mattino o pomeriggio), in giorni di norma prefissati e concordati con il Direttore dell'Esecuzione.

30.2. La Stazione Appaltante, per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, pone a disposizione dell'Appaltatore in comodato d'uso e gratuito, con l'osservanza di tutte le disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1803 e seguenti, le attrezzature fisse e mobili esistenti nella struttura indicate nell'inventario allegato al presente Capitolato, che dovranno essere restituite al termine dell'appalto nelle stesse condizioni in cui sono state trovate;

30.3. Ove l'Appaltatore, nella propria offerta, abbia proposto l'integrazione di attrezzature/strumentazione al fine di migliorare gli obiettivi gestionali minimi fissati all'interno del presente Capitolato, le manutenzioni ordinarie, straordinarie ed eventuali sostituzioni sono a carico dell'appaltatore. Al termine dell'appalto le attrezzature diverranno di piena proprietà del Comune, senza null'altro dover corrispondere all'impresa affidataria, tenuto conto che tali migliorie si intendono integralmente remunerate nel prezzo che verrà pagato per l'esecuzione del Servizio.

30.4. L'Appaltatore si impegna a rispettare il piano di sicurezza dell'Ente

Art. 31. COPERTURA ASSICURATIVA

31.1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 30 che precede, l'Appaltatore deve dimostrare di avere idonea copertura assicurativa sia contro i rischi di infortunio subito dagli operatori stessi nell'espletamento del Servizio che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose. Tale polizza, ad esclusivo beneficio del Comune, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

(a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

(i) € 2.500.000,00 per sinistro;

(ii) € 6.000.000,00 per anno.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art.1900 C.C., alla colpa grave degli assicurati, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Gelli – Bianco e dal relativo Decreto Attuativo (DM232/23), in materia di rivalsa.

(b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso operai/prestatori di lavoro):

(i) € 2.000.000,00;

31.2. La polizza RCT dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- (a) RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni recati agli utenti, ai beni di proprietà degli utenti, agli autoveicoli, attrezzature ed impianti utilizzati);
- (b) danni che le Ditte appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionare a terzi;
- (c) danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- (d) danni a terzi da incendio;
- (e) danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- (f) ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio/furto;
- (g) perdite patrimoniale cagionate a terzi, utenti compresi, derivanti dall'errato trattamento di dati

personali;

31.3. Infine, in considerazione del fatto che l'appalto in esame comprende lo svolgimento di servizi di natura sanitaria e socio sanitaria, il contratto in esame deve essere in linea con quanto previsto dalla Legge Gelli, nonché dal DM 232/23.

31.4. La polizza R.C.T. e la polizza R.C.O deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del servizio.

31.5. Copia delle suddette polizze assicurativa, nonché delle successive quietanze annuali di pagamento premio dovranno essere consegnate al Comune per il tramite del Direttore dell'Esecuzione. In caso contrario, l'Appalto non potrà essere conferito e il Contratto, eventualmente già stipulato, sarà risolto di diritto, fatto salvo ogni diritto del Comune al risarcimento danni.

31.6. Gli eventuali danni non coperti, a seguito di franchigie o scoperti, devono essere a totale carico dell'Appaltatore. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che l'Ente dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questi rimborsati.

Art. 32. NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA

32.1. Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'Ente e le lavorazioni oggetto del presente appalto. **A tal fine è stato elaborato il previsto Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), allegato in forma preliminare al presente Capitolato e del quale è parte integrante (allegato).** Subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto la Stazione Appaltante in collaborazione con l'Appaltatore procederà alla stesura definitiva del DUVRI, che sarà allegato al Contratto.

32.2. L'Appaltatore si impegna fin d'ora a collaborare con l'Ente in tal senso, anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto del presente Capitolato, nonché a svolgere attività formativa al proprio personale sui protocolli di sicurezza delle strutture.

Art. 33. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E CONTROLLI

33.1. Il Comune individuerà un Direttore dell'Esecuzione, il quale avrà il compito di svolgere le funzioni previste dall'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023.

33.2. Il Direttore dell'Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP in quanto, nel caso d specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 114, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici ("prestazioni di importo superiore a 500.000 euro").

33.3. Il Direttore dell'Esecuzione valuta:

- (a) la qualità del servizio;
- (b) l'adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
- (c) il rispetto dei contenuti del progetto tecnico;
- (d) il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in ambito socio assistenziale/sanitaria;
- (e) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- (f) la soddisfazione del cliente/utente finale;
- (g) il rispetto da parte dell'appaltatore delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il rispetto della normativa sul lavoro e dei CCNL, della normativa ambientale;

33.4. Il Direttore dell'Esecuzione, nell'esercizio delle sue attività:

- (a) effettua attività di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;

- (b) evidenza senza indugio l'insorgenza di eventi dai quali deriva l'applicazione di penali;
- (c) segnala l'insorgenza di non conformità di natura tecnica;
- (d) esercita tutti i poteri suoi propri anche con riguardo alle imprese subappaltatrici, e vigila sugli aspetti dai quali possano palesarsi infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

33.5. Per quanto non previsto nei punti che precedono, il Diretto dell'Esecuzione dovrà svolgere tutti i compiti previsto dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

33.6. Qualora il Comune, nell'esecuzione delle attività sue proprie di sorveglianza, rilevi condotte non diligenti poste in essere da uno o più lavoratori, o più generiche inefficienze di uno più Servizi, le segnala all'Appaltatore inoltrando apposita segnalazione scritta, dove espone nel dettaglio i fatti in contestazione. L'Appaltatore è tenuto a dare riscontro per iscritto all'Ente degli esiti dell'attività istruttoria svolta in seguito alla ricezione della segnalazione, comunicando le azioni eventualmente adottate, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dalla contestazione.

33.7. L'Appaltatore, inoltre, rende noti i casi di riscontro autonomo di negligenze poste in essere dal proprio personale.

33.8. L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento le qualità delle prestazioni contrattuali, la corretta adesione al PAI di ciascun ospite, i rapporti con gli utenti e con i loro familiari o legali rappresentanti, il personale addetto, i servizi assicurati agli ospiti della struttura, idoneo stato di pulizia e sanificazione, idonee operazioni di guardaroba-lavanderia-stireria, idoneo stoccaggio delle derrate alimentari fornite dalla ditta appaltatrice del servizio mensa della RSA per la preparazione delle colazioni e merende e loro corretta conservazione, del riordino e del lavaggio delle stoviglie in dotazione alle cucine di nucleo, adeguata cura dei magazzini, nonché l'osservanza di tutto quanto altro disposto nel capitolato.

33.9. L'accertato inadempimento o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere nell'Ente il diritto a provvedere direttamente rivalendosi per le maggiori spese sulla garanzia definitiva. Resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'esigenza di integrazione e la sostituzione del materiale messo a disposizione dall'Ente o dalla ditta che ha l'appalto del servizio di mensa per la RSA (~~quando di competenza~~) dovrà essere documentato da specifica richiesta scritta inviata al Responsabile di Struttura o suo delegato.

Art. 34. OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL'ENTE

34.1. Sono a carico dell'Ente le spese per:

- (a) l'adeguamento dell'immobile e/o arredi eventualmente necessarie a seguito di norme direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento e dalla competente Commissione di Vigilanza ASL;
- (b) le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, e smaltimento rifiuti urbani e speciali);
- (c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature date in comodato d'uso gratuito all'Appaltatore, salvo oneri per manutenzione straordinaria o sostituzione dovuti a danno causati da negligenza o imperizia dagli operatori addetti ai servizi nello svolgimento delle attività;
- (d) la messa a disposizione dell'Appaltatore di un ufficio presso la RSA di Domodossola per le attività del Coordinatore del Servizio e suo assistente.
- (e) la messa a disposizione (previa richiesta di autorizzazione) di un locale per riunioni tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale. Gli incontri dovranno comunque avvenire senza interferire con il normale andamento delle attività della struttura, fermo restando che il costo degli operatori per le ore destinate agli incontri è a carico dell'Appaltatore;
- (f) la messa a disposizione di locali spogliatoio per il personale dell'Appaltatore, la sostituzione l'eventuale integrazione di armadietti per il personale è a carico dell'Appaltatore;
- (g) la Stazione Appaltante, per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, pone

a disposizione dell'Appaltatore in comodato d'uso gratuito, con l'osservanza di tutte le disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1803 e seguenti, le attrezzature fisse e mobili esistenti nella struttura indicate nell'inventario allegato al presente Capitolato, che dovranno essere restituite al termine dell'appalto nelle stesse condizioni in cui sono state trovate

(h) la messa a disposizione di attrezzatura e stoviglie già in uso presso le cucine di nucleo in fase di avvio;

Art. 35. ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E FATTURAZIONI

35.1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento che sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 Trattandosi di contratto pluriennale l'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile dei pagamenti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

35.2. L'Ente si riserva di richiedere fatturazioni separate per parti del servizio imputabili a progetti specifici o comunque per esigenze particolari di rendicontazione o altro.

35.3. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, in linea con quanto disposto dall'art. 125, comma 3, 4 e 5 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso relativi alle diverse tipologie di servizi previsti dal presente. Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di verifica della regolare esecuzione dei servizi di cui al prospetto di pagamento. Le fatture mensili dovranno evidenziare l'importo dell'anticipazione da recuperare che è pari a un trentaseiesimo del 20% dell'importo contrattuale.

35.4. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le ore effettivamente prestate con gli importi orari a base d'asta indicati all'art.10.2 al netto del ribasso offerto. All'importo di ciascuna ora saranno aggiunti gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza indicati nella medesima tabella e non soggetti a ribasso.

35.5. Le fatture potranno essere emesse a seguito dell'emissione dello stato di avanzamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Dette fatture dovranno essere intestate al Comune di Domodossola, riportare il CIG, il periodo di riferimento e, quando richiesto, il CUP ed altre eventuali diciture indicate dall'Ente.

35.6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

35.7. L'O.E. deve comunicare all'Ente, prima della stipulazione del contratto: estremi del conto corrente, codice IBAN, intestazione ed agenzia su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata al

Committente, il quale non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. L'O.E. si impegna al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del successivo art. 36.

35.8. L'Ente provvede ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso la propria Tesoreria, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture, comprovata dall'apposizione del timbro a calendario sulle fatture stesse.

35.9. Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad euro 5.000,00 (legge 205/2017) sono subordinati all'esito delle verifiche che il Committente, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 603 e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, è tenuto ad effettuare nei confronti dell'aggiudicatario.

Art. 36. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136.

L'O.E. si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare, l'O.E. si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Ente in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'O.E. si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il Codice Identificativo Gara (CIG), assegnato dalla Stazione Appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi; pagamenti di tributi; spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro).

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale ed in particolare il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporta, ai sensi della L. 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art. 37. SCIOPERO, SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

37.1. L'Appaltatore si impegna ad accettare le norme in vigore presso l'Ente per il funzionamento dei servizi essenziali, garantendo comunque il contingente previsto dalle leggi in vigore per i servizi minimi essenziali.

37.2. L'Appaltatore non potrà, in ogni caso, sospendere o interrompere il Servizio. Ove ciò dovesse accadere, il Comune potrà disporre la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire ogni danno subito dal Comune.

Art. 38. GARANZIA DEFINITIVA

38.1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto, l'Appaltatore deve costituire, prima della stipulazione del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una garanzia definitiva nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la misura della garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

38.2. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.36/2023, la garanzia definitiva può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati. Alla garanzia

definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

38.3. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere:

- (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile;
- (c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente;
- (d) una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione;

38.4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

38.5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

38.6. il Comune ha diritto di avvalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per garantire la continuità del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Ha, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, compresa l'applicazione delle penali.

38.7. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la garanzia definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Committente, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall'appaltatore, per la parte incamerata.

38.8. Si applica, per quanto non previsto, l'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 39. SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

39.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

39.2. La cessione totale o parziale del contratto è nulla di diritto, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 36/2023, con diritto dell'Ente al risarcimento del danno in caso di inadempimento.

39.3. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto; in particolare l'Appaltatore è consapevole che è necessaria la sussistenza di apposita indicazione in sede di offerta circa la volontà di ricorrere al subappalto, nonché rispetto alle parti del servizio che, ove subappaltabili, intende eventualmente subappaltare a terzi. In difetto, non potrà essere autorizzato alcun subappalto.

39.4. Tenuto conto della tipologia del servizio e della particolare utenza a cui è rivolto tutti i servizi previsti dall'art. 2.1, lett. da (b) ad (e) e (k) e (l) non potranno essere oggetto di subappalto.

39.5. Potranno essere oggetto di subappalto viceversa i servizi di cui all'art. 2.1, lettere (a) (f) (g) (h) (i) (j).

39.6. In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto ed il Comune procederà all'incameramento integrale della garanzia definitiva di cui all'art 38 che precede.

39.7. Le prestazioni che possono essere oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

39.8. In forza di quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il 20% delle prestazioni subappaltabili deve rientrare in contratti con piccole e medie imprese, salvo motivate ragioni connesse all'oggetto delle prestazioni e/o alle loro caratteristiche e/o al mercato di riferimento di riferimento.

39.9. In forza di quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, il subappaltatore deve applicare il CCNL applicato dall'appaltatore, salva la possibilità di indicazione di un CCNL diverso. Si applica l'art. 11, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici e l'Allegato I.01 allo stesso Codice.

39.10. In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto ed il Comune procederà all'incameramento della garanzia definitiva a fronte dei danni che, se del caso, verranno subiti dal Comune per effetto del subappalto non autorizzato.

39.11. La cessione del contratto è vietata ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

40.1. Ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi previsti nell'ambito del presente appalto, l'Appaltatore si troverà nella condizione di effettuare il trattamento di dati personali per conto della Stazione appaltante.

40.2. A tal fine la Stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.4.7 del GDPR 679/2016 (GDPR) designa l'Aggiudicatario Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 28 del GDPR.

40.3. I dati personali dei quali il Responsabile del trattamento verrà a conoscenza nell'ambito del presente appalto sono di proprietà della Stazione appaltante. Pertanto il Responsabile del trattamento potrà tenerne copia solo per l'espletamento dei compiti affidati e limitatamente al tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni consentite.

40.4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento, dichiara di disporre ed adottare le misure di sicurezza dettate dagli artt. 32-33 del GDPR 679/2016, e adeguate misure organizzative e tecniche idonee ad evitare l'accesso non autorizzato e il trattamento non conforme dei dati.

40.5. Il Trattamento dei dati personali è affidato esclusivamente con le finalità proprie del Titolare del trattamento, al solo fine di consentire l'esecuzione delle attività affidate all'Appaltatore in qualità dei servizi descritti nel presente capitolato.

40.6. Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, il Responsabile del trattamento:

- a) deve attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia e specificatamente il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle norme Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 679/2016 e delle apposite istruzioni documentate che verranno impartite dal Titolare del trattamento;
- b) deve effettuare il trattamento dei dati personali esclusivamente con le finalità proprie del Titolare del trattamento, e cioè per consentire l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi di legge e contrattuali connessi al presente appalto, essendo tassativamente vietato il trattamento dei dati personali per finalità non attinenti al presente appalto, o comunque non determinate in via preventiva dal Titolare del trattamento;
- c) è tenuto a garantire l'adozione delle misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche per quanto previsto agli articoli 32 -33 e 35-36 del GDPR.
- d) deve tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare, che soddisfi tutti i requisiti richiesti dall'articolo 30.2 GDPR e dalle eventuali ulteriori norme e indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di controllo in materia.
- e) deve ottemperare agli specifici requisiti previsti dal GDPR per ridurre i rischi del trattamento e assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali, assicurando la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico e definendo una procedura per provare,

verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

f) ha l'obbligo specifico di attenersi al divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse rispetto a quanto qui specificato inoltre i dati personali dovranno essere trattati esclusivamente da personale opportunamente informato e/o incaricato dal Responsabile del trattamento.

g) deve assicurare, ai soggetti preposti al trattamento dei dati personali all'interno della propria organizzazione, adeguata formazione e informazione sulle modalità del trattamento; deve inoltre impartire agli stessi ogni necessaria istruzione (anche per iscritto) in merito al corretto utilizzo di tutti gli apparati di sistema ed informatici coinvolti in operazioni di trattamento di dati personali e mantenere la lista dei preposti al trattamento aggiornata, e vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite ai propri preposti al trattamento.

h) deve rispettare, salvo diversa prescrizione scritta del Titolare del trattamento, quanto previsto all'articolo 28 paragrafi 2,3,4; in particolare in riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3 alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h.

i) ha l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento dei dati personali la possibilità, qualora ne ricorra l'eventualità, che i suoi dati vengano trasferiti fuori UE.

j) qualora ricorra o voglia avvalersi di altro Responsabile del trattamento per le finalità, le modalità e natura del trattamento, deve darne preventiva comunicazione scritta al Titolare del trattamento nel rispetto di quanto disposto all'articolo 28, paragrafo 2 del GDPR e conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile del trattamento.

k) deve garantire i diritti spettanti agli interessati al trattamento e stabiliti dal GDPR 679/2016, e cioè rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

40.7. La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, come previsto dalla vigente normativa, può esercitare vigilanza e controllo sull'osservanza, da parte del Responsabile del trattamento, delle istruzioni impartite e delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento adotta ogni azione funzionale a rendere possibile ed agevole l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo da parte del Titolare.

40.8. In caso di richiesta di Audit presso la sede del Responsabile Esterno e/o di eventuali Sub Responsabili al Trattamento, la medesima verrà trasmessa dalla Stazione Appaltante con almeno sette giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data del sopralluogo.

40.9. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente articolo, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento si atterranno in generale a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di dati personali, Reg. UE 679/2016.

40.10. L'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della normativa in materia di tutela della privacy.

Art. 41. PENALI

41.1. La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato e fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, si riserva di applicare penali nel caso di ritardo di adempimento del servizio con le modalità di seguito descritte:

(a) 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata presenza del personale o per giorno di mancata sostituzione richiesta

(b) 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardo superiore di almeno un'ora rispetto

all'orario di lavoro previsto

- (c) 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardo nella trasmissione della rendicontazione mensile dei servizi erogati
- (d) 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per errori, mancanze o ritardi nell'espletamento dei servizi erogati, quali:
- mancata o inefficiente effettuazione delle prestazioni previste nei piani di lavoro, PAI o protocolli;
 - ritardo superiore a 30 (trenta) minuti nelle attività ordinarie, non giustificato da cause di forza maggiore;
 - episodi di condotte non adeguate nei confronti di Ospiti, familiari o altri operatori;
 - mancata o errata redazione della cartella sanitaria informatizzata, diario infermieristico, tutelare, consegne;
 - abbigliamento del personale non idoneo o non pulito;
 - mancata esposizione del cartellino di riconoscimento;
 - errata somministrazione di terapia farmacologica o errata medicazione;
 - errata somministrazione di dieta speciale o di consistenza del cibo/liquidi (ad es. agli ospiti con disfagia);
 - condotte negligenti da parte degli operatori dalle quali sia derivato con nesso di causalità un danno all'ospite;
 - mancata sostituzione del personale in turno;
 - mancata trasmissione della documentazione attestante il possesso dei titoli di studio richiesti in caso di nuove assunzioni, prima dell'inizio del servizio;
 - prescrizioni verbalizzate dagli organi preposti (NAS, Commissione di Vigilanza ASL, Ispettorato del Lavoro ecc...) addebitabili per negligenza all'impresa affidataria;
 - mancata disponibilità dei prodotti necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato d'appalto;
 - mancata pronta disponibilità dei D.P.I. necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato d'appalto;
 - utilizzo di prodotti e/o attrezzature non conformi alle normative vigenti in materia;
 - mancata reperibilità del Coordinatore dei Servizi (o suo sostituto);
 - inadempienze/violazioni non riportate nell'elenco sopra esposto, dalle quali emerga il mancato rispetto degli standard delle prestazioni indicati all'interno del presente capitolato.
- (e) 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancanza e/o ritardo nella fornitura del materiale di consumo e dell'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento dei servizi;

41.2. L'applicazione della penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, a seguito di apposita relazione del DEC, mediante PEC rispetto alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penale da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento o tramite escussione della garanzia definitiva.

41.3. In ogni caso è obbligo dell'Appaltatore dare comunicazione alla Stazione appaltante delle procedure correttive adottate per evitare il ripetersi dell'infrazione.

41.4. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio.

Art. 42. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

42.1. L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- (a) frode nella esecuzione del servizio;
- (b) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- (c) esecuzione del servizio con personale non in possesso di idonei requisiti per la prestazione del servizio;
- (d) sospensione/interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- (e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art.37;
- (f) applicazione di n.5 (cinque) penali di cui al precedente art. 41 nel corso di un anno solare;
- (g) cessione del contratto in violazione del divieto di cui all'art. 119 D.lgs. 36/2023.
- (h) in caso di concordato preventivo, di liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 124 D.lgs. 36/2023;
- (i) ricorso al subappalto per le parti di servizio in cui lo stesso è vietato o senza autorizzazione negli altri casi;
- (j) incapacità di provare, in qualsiasi momento, la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'art.31;
- (k) mancato rispetto di quanto disposto dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi ed in particolare mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

42.2. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Ente può provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'O.E., il regolare funzionamento del servizio.

42.3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'O.E. sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione appaltante debba sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

42.4. Fermo restando quanto precede, si applica l'art. 122 D.lgs. 36/2023.

Art. 43. RECESSO DAL CONTRATTO

43.1. L'Ente può recedere dal Contratto ai sensi e con le modalità dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

43.2. In caso di recesso, il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

43.3. L'Appaltatore non potrà recedere dal Contratto, se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 44. ULTIMAZIONE DELL'APPALTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ

44.1. Alla scadenza della durata del Contratto prevista dall'art. 5 che precede, l'Appaltatore comunicherà al Direttore dell'Esecuzione l'intervenuta ultimazione delle prestazioni. Ricevuta tale comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione procederà, nei successivi cinque giorni, ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e, nei successivi cinque giorni, predisporrà il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

44.2. Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione del servizio, decorrerà il termine di 6 mesi per l'effettuazione della verifica di conformità ed il rilascio del certificato di verifica di conformità.

44.3. La verifica di conformità verrà eseguita dal Verificatore.

44.4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Verificatore i mezzi necessari ad

eseguire le verifiche necessarie. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Verificatore, per il tramite del RUP, disporrà che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa sostenuta dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

44.5. Nel caso di esito positivo, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità e verrà trasmesso al RUP per l'approvazione da parte del Comune. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e diviene definitivo trascorsi due anni dal suo rilascio.

44.6. Qualora, all'esito della verifica, emergessero difetti o mancanze di lieve entità, il Direttore dell'Esecuzione, unitamente al Verificatore e ove ciò sia praticabile in ragione dell'attività oggetto dell'Appalto, procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, perché l'Appaltatore vi ponga rimedio. Nel caso di rispetto del termine assegnato e ove emerga che l'Appaltatore abbia eliminato i difetti e le mancanze di lieve entità riscontrate, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità a norma del punto 44.5 che precede.

44.7. Nel caso in cui il termine assegnato ai sensi dell'art. 44.6 non venisse rispettato dall'Appaltatore, l'Appalto verrà considerato come non eseguito tempestivamente e verranno di conseguenza applicate le penali di cui al successivo punto 20 (sia per inadempimenti, ove esistenti, sia per ritardo), sino a che non verrà posto definitivo rimedio ai difetti e alle mancanze di lieve entità riscontrate. Solo a questo punto, il Verificatore potrà rilasciare il certificato di verifica di conformità ai sensi del punto 44.5 che precede. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie resteranno a carico dell'Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante.

44.8. Se le carenze e i difetti riscontrati risultassero di significativa entità, il Verificatore certifica la non conformità del servizio, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze e i difetti riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso.

Art. 45. RISERVE E ACCORDO BONARIO

45.1. Nel caso di contestazioni circa l'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto ad iscrivere riserva sugli atti contabili, secondo quanto previsto dall'art. 34 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

45.2. Le riserve possono avere ad oggetto profili di carattere gestionale del Servizio o pretese di eventuale maggior compenso per servizi oggetto del Contratto.

45.3. Nel caso di riserve che superino la soglia prevista dall'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione informa tempestivamente il RUP al fine di valutare la sussistenza di presupposti per l'attivazione del procedimento di accordo bonario.

45.4. Le riserve non definite con accordo bonario saranno oggetto di valutazione e decisione definitiva in sede di verifica contabile-amministrativa nell'ambito della verifica di conformità.

Art. 46. CONTROVERSIE

46.1. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Verbania.

46.2. È del tutto esclusa la competenza arbitrale.

Art. 47. INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO

47.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

47.2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

Art. 48. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

48.1. A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del Comune, del RUP, del Direttore dell'Esecuzione e del Verificatore rivolte all'Appaltatore si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo che l'Appaltatore avrà indicato in sede di gara o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicato in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico dell'Appaltatore è quello risultante dal Contratto.

48.2. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, il Comune elegge domicilio fisico presso la propria sede e domicilio digitale all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it.

Art. 49. DISPOSIZIONI FINALI

49.1. L'Appaltatore conferma, all'atto della assunzione dell'Appalto, di essere a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione dell'Appalto. Si allegano le piantine dei locali, gli inventari e le fotografie degli interni.

49.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti all'Appalto.

49.3. L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

49.4. I termini relativi all'esecuzione del Contratto saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..

49.5. In caso di anticipata risoluzione, si procederà scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta.

49.6. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il Contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore del Comune, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

49.7. La partecipazione alla gara costituisce incondizionata dichiarazione di piena conoscenza e accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

49.8. Il Comune si riserva altresì la possibilità di non procedere all'aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse.

49.9. Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun compenso relativo ad oneri per la formulazione della propria offerta.

Art. 50. ALTRE INFORMAZIONI

Al presente appalto si applicano le previsioni di cui al D. Lgvo 36/2023 espressamente richiamate nei documenti di gara nonché gli artt. 127 e 128 del medesimo decreto.

ALLEGATI:

Allegato 1) **Planimetrie Generali con Indicazione dei Nuclei**

Allegato 2) **D.U.V.R.I.**

Allegato 3) **Elenco personale attualmente impiegato**

Allegato 4) **Inventario delle attrezzature messe a disposizione**

Allegato 5) **CAM**

Allegato 6) **Codice di comportamento dei pubblici dipendenti**

Allegato 7) **Elenco indicativo materiale di consumo e piccola strumentazione**